



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSEIRINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Pubblico Ministero
SIG.RA PIRRONI ANNAPIA	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 77

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 01/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA +46

UDIENZA DEL 20/09/2017

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2017400185089

Esito: RINVIO AL 26/09/2017 19:31

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE.....	3
RICHIESTE ISTRUTTORIE.....	15
ESCUSSIONE DEL TESTIMONE: SOLOMBRINO GIOVANNI.....	40

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE

Procedimento penale n. 01/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 20/09/2017

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO

Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI

Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO

Pubblico Ministero

DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE

Pubblico Ministero

SIG.RA PIRRONI ANNAPIA

Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA +46 –

PRESIDENTE Stefania D'ERRICO - Chiamiamo il procedimento Penale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.R del dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46.

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE

PRESIDENTE Stefania D'ERRICO - Buongiorno a tutti! Se prendete posto, così cominciamo con l'appello.

- Imputato Riva Nicola, libero, già assente, difeso dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, assente al momento;
- Imputato RIVA Fabio Arturo, libero, assente, difeso dall'Avvocato Luca Perrone, presente;
- Imputato Capogrosso Luigi, libero, già presente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vozza, presente;

- Imputato **Andelmi Marco**, libero già presente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico e Avvocato Pasquale Lisco, presente, l'Avvocato Errico assente, sostituito con delega scritta dall'Avvocato Pasquale Lisco;
- Imputato **Cavallo Angelo**, libero, già presente, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze, assente, sostituito con dall'Avvocato Lodovica Veduschi;
- Imputato **Di Maggio Ivan**, libero, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Centonze, assente, e dall'Avvocato Carlo Baccaredda Boy, presente, anche in sostituzione dell'Avvocato Centonze;
- Imputato **De Felice Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Lanucara, assente, e dall'Avvocato Ragno, presente, anche in sostituzione del primo;
- Imputato **D'Alò Salvatore**, libero, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Centonze, assente, e dall'Avvocato Baccaredda Boy, presente, anche in sostituzione del primo;
- Imputato **Archinà Girolamo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gian Domenico Caiazza, presente;
- Imputato **Perli Francesco**, libero, non comparso, Avvocato Mario Viviani, assente, e dall'Avvocato Raffaele Della Valle, assente;
- Imputato **Ferrante Bruno**, libero, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Enrico, sostituito con delega;
- Imputato **Buffo Adolfo**, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Tullio Padovani e dall'Avvocato Carlo Sassi, assente; l'Avvocato Sassi sostituito con delega dall'Avvocato Vito Ippedico, nomina 102 già in atti;
- Imputato **Colucci Antonio**, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Tommaso Marrazza, assente;
- Imputato **Giovinazzi Cosimo**, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese, assente, sostituito dall'Avvocato Giorgia De Tommasi;
- Imputato **Di Noi Giuseppe**, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza, presente e Avvocato Gaetano Melucci, presente;

- Imputato **Raffaelli Giovanni**, libero, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Santoro, assente, sostituito dall'Avvocato Vito Ippedico con giusta delega orale;
- Imputato **Palmisano Sergio**, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, assente, sostituito dall'Avvocato Pasquale Lisco giusta delega scritta;
- Imputato **Dimastromatteo Vincenzo**, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, sostituito dall'Avvocato Lisco;
- Imputato **Legnani Lanfranco**, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Aldo Mariucci e dall'Avvocato Sirotti, assenti, sostituiti dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Ceriani Alfredo**, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente, e dall'Avvocato Loiacono, presente;
- Imputato **Rebaioli Giovanni**, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Convertino e dall'Avvocato Loiacono, presente;
- Imputato **Pastorino Agostino**, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente e dall'Avvocato Urso presente;
- Imputato **Bessone Enrico**, libero, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente, e dall'Avvocato Vozza, presente;
- Imputato **Casartelli Giuseppe**, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Marco Feno, assente, e Avvocato Gaetano Melucci, presente, quest'ultimo anche in sostituzione dell'Avvocato Feno;
- Imputato **Corti Cesare**, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonini e dall'Avvocato Vozza, entrambi presenti;
- Imputato **Florido Giovanni**, non comparso, Avvocato Carlo Petrone e Avvocato Claudio Petrone, assenti, entrambi sostituiti con delega orale dall'Avvocato Federica Spartera;
- Imputato **Conserva Michele**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Rossetti, presente, e dall'Avvocato Laura Palomba, presente;
- Imputato **Specchia Vincenzo**, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Sambati, assente;

- Imputato **Liberti Lorenzo**, presente, Avvocato Francesco Paolo Sisto, assente, e dall'Avvocato Raffo, presente, in sostituzione dell'Avvocato Sisto;
- Imputato **Veste Angelo**, assente, difeso dall'Avvocato Lieto Paolo Veste, presente;
- Imputato **De Michele Cataldo**, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Sapia, assente;
- Imputato **Vendola Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello, assente, sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Stefano Ippazio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Raffo, assente, e Avvocato Gianluca Mongelli, assenti, sostituiti entrambi dall'Avvocato Carlo Raffo;
- Imputato **Pentassuglia Donato**, assente, Avvocato Giandomenico Bruni, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Carlo Raffo;
- Imputato **Antonicelli Antonello**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Marzullo, assente, sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Manna Francesco**, libero, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli e dall'Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto, assenti, sostituiti da Avvocato Carlo Raffo;
- Imputato **Fratoianni Nicola**, libero, non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Del Corso, assente, e dall'Avvocato Zaccaria, in sostituzione anche del collega Del Corso;
- Imputato **Pellegrino Davide Filippo**, non comparso, difeso dall'Avvocato Michele Laforgia, assente;
- Imputato **Blonda Massimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Modesti, assente;
- Imputato **Assennato Giorgio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia, assente e Avvocato Michele Laforgia, assente;

- Imputato **Pelaggi Luigi**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Bana, assente, sostituito dall'Avvocato Edvige Mattesi;
- Imputato **Ticali Dario**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Teresa Napolitano, assente, e Valerio Vancheri, assente. Avvocato Vancheri, sostituito dall'Avvocato Giorgia De Tommasi;
- Imputata **Romeo Caterina Vittoria**, libera, già assente, difesa di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti, assente e dall'Avvocato Maddalena Rada, entrambi sostituiti dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Palmisano Pierfrancesco**, libero già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Italiano, sostituito Dall'Avvocato Zaccaria;
- Partecipazioni **Industriali S.p.A.** già **Riva Fire** in liquidazione, assente il l.r., Avvocato Francesco Paolo Garzone, presente;

PRESIDENTE Stefania D'ERRICO - Per i difensori di fiducia assenti, che non sia intervenuta delega, sono sostituiti di ufficio ex 97 quarto comma, dall'Avvocato Vozza. L'Avvocato Francesco Ferri, in sostituzione dell'Avvocato Sborgia, Laforgia e Modesti per gli imputati Assennato, Blonda e Pellegrino.

Responsabile Civile - Regione Puglia difeso di fiducia dall'Avvocato Alessandro Amato, assente, sostituito dall'Avvocato Ilaria Alessia Rutigliano, giusta delega orale;

Responsabile Civile - Riva Forni Elettrici S.p.A. assente il l.r., con l'Avvocato Annicchiarico;

Partecipazioni industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria l.r. il curatore, assente, Avvocato Garzone, presente;

Parti Civili:

- **Avvocato Mele:** la Parte Romandini Luigi è presente;
- **Avvocato Apolito:** assente, le Alpino Leonardo, Barbi Giacomo, Boccuni Gaetana, Bruno Pietro, Buscicchio Giuseppe, Camerino

Angela, Capuano Adriana, Capuano Anna, Capuano Vincenzo, Cataldo Grazia, Cazzato Ippazio, Colella Erminia, D'Andria Anna, D'Andria Antonio, D'Andria Chiara, D'Andria Cosimo, D'Andria Luigi, D'Andria Maria, D'Andria Nicola, D'Andria Salvatore, D'Andria Sergio, D'Andria Teresa, D'Andria Vito, De Bartolomeo Francesco, De Bartolomeo Stefano, De Luca Antonello, De Luca Ercole, De Luca Francesca Rita, De Pasquale Maria Pia, Del Giudice Annamaria, De Venere Vincenza, Di Comite Maria, Di Maggio Cosimo, Di Napoli Marcella, Di Stani Giuseppina, Dulcamare Francesco, Fiorino Angela, Galiandro Maria Costanza, Giugno Maria Luigia, Greco Nicola, Guerrieri Raffaella, Infantini Aldo, La Gioia Grazia, Lapertosa Marina, Lo Papa Francesco, Longone Saverio, Magistri Sangermano Cosimo, Marangione Vincenzo, Martellotta Cosima, Marzovilli Maria Teresa, Modolo Antonio Giuseppe, Occhinegro Giulia, Occhinegro Rossella, Oliverio Desiderata, Oteri Santo, Partenza Cataldo, Pesare Ermanno, Picuno Liliana, Pollicoro Annarosa, Pollicoro Cosimo, Pranzo Francesca, Proietti Giuseppe, Quaranta Alberta, Raffaele Antonio, Raho Giovanni, Romano Alfredo, Sibilla Dario, Tardiota Carmela, Trani Vincenzo, Troio Carmela, Ventruti Mano, Visco Anna, Visco Stefania, Zanframundo Maria Nicola, Zappatore Antonio, Argentieri Samantha, D'Ancona Cosimo.

- **Avvocato Blonda**: L'Arca Jonica in persona del legale rappresentante dottoressa Teresa Prico, assente, assistito dall'Avvocato Andrea Blonda, presente;

- **Avvocato Silvestre**: Altomare Giacinta, Altomare Vittorio, Ammirato Anna, Ciccolella Abele, Colaninno Giancarlo, D'Angelo Giovanni, De Giorgio Angelo, Dresda Angelo, Franchini Antonio, Fumato Domenico, La Gioia Vincenzo, La Neve Michele, Motolese Cosimo, Notarpietro Giovanni, De Padova Giambattista, Parente Antonio, Pellegrini Nicola, Pernisco Valter, Piccinno Francesco, Picoco Salvatore, Pillinini Margherita, Sambito Emanuele, Tagliente Massimo, Teodoro Giuseppe, Zanna Lazzaro, Acclavio Tiziana, Novelli Salvatore, Malecore Ivan, Malecore Gaetano, Loperfido Raffaella, Lombardi Michele, Conte Vincenzo, Balestra Francesco, Acclavio Maria Rosaria;

- **Avvocato Argese Caterina**: Cannino Francesco, Cisternini Giovanni, Civilla Marco, De Francesco Fabio, Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo Antonio, Scarano Fedele; le Parti assenti;
- **Avvocato Raffaella Cavalchini**: Sebastio Federica, Sebastio Marco, Uzzi Carmela, De Filippis Vito Maria, Comune di Montemesola, Mottolese Pietro, Iacino Anna Lucia, Iacino Ada Marisa, Iacino Marilena, Fondo Antidiossina Taranto. Parti assenti, Avvocato presente;
- **Avvocato Antonicelli Cosimo**: D'Alessandro Antonio;
- **Avvocato Cosimo Manca**: Italia Nostra ONLUS; Avvocato Manca assente, sostituito giusta delega orale dall'Avvocato D'Elia. Parti assenti;
- **Avvocato Dionigi Rusciano**: Lippo Cosimo, assenti;
- **Avvocato Donato Salinari**: Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto, assente;
- **Avvocato Eligio Curci**: LEGAMBIENTE, assente, sostituito dall'Avvocato Cavalchini con delega orale;
- **Avvocato Ludovica Coda**., assente, sostituito dall'Avvocato Cavalchini per LEGA AMBIENTE PUGLIA, il legale rappresentante è assente;
- **Avvocato Ernesto Aprile**: del Foro di Lecce, I.N.A.I.L., il legale rappresentante è il professor Felice Massimo, è assente. L'Avvocato Aprile, assente;
- **Avvocato Ezio Bonanni**: Associazione Contramianto ed altri Rischi Onlus, legale rappresentante Signor Carleo Luciano, Avvocato Bonanni del Foro di Roma, in sostituzione Avvocato Fornari con delega orale, parte assente;
- **Avvocato Fabrizio Lamanna**: sostituito con delega orale dall'Avvocato Orlando;
- **Avvocato Fausto Soggia**: Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino Claudio, Muto Luigi, Spina Grazia;
- **Avvocato Enzo Pellegrin**: assente per Buonamico Benedetto, Carpavelli Giovanni, Cristello Giuseppe, Cristello Roberto, D'Addario Angelo, Axo Arnaldo;

- **Avvocato Gianluca Vitale**: De Giorgio Michele, De Pace Cosimo, Di Giorgio Massimiliano, Forte Cataldo, Latagliata Giovanni, Ligorio Giuseppe, Malatesa Cosimo, Montervino Vito, Novellino Angelo Raffaele, Sansone Antonio;
- **Avvocato Filiberto Catapano Minotti**: assente per Pasedena S.R.L.;
- **Avvocato Francesca Conte**: del Foro di Lecce, Societ Energy S.p.A., Colomba Cosimo, Al Faro s.r.l.;
- **Avvocato Francesco Di Lauro**: presente per WWF Onlus;
- **Avvocato Francesco Nevoli**: assente, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Puglia, Confederazione Unione Sindacale di Base, Unione Sindacale di Base, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Taranto, Unione Sindacale di Base-Lavoro Privato, i legali rappresentanti di queste associazioni non sono presenti;
- **Avvocato Francesco Tanzi**: Ciacciulli Enza, Mansueto Maria, Manigrasso Annamaria, Maurella Giovanni, Pignatelli Anna, Viola Attilio. Parti Civili assenti;
- **Avvocato Cataldo Pentassuglia**: assente, per il Comune di Statte, parti assenti;
- **Avvocato Giuseppe Iaia**: USI-CISL Regione Puglie-Basilicata, CISL Provinciale di Taranto, FIM CISL, assenti;
- **Avvocato Lelio Palazzo**: presente l'Avvocato, Provincia di Taranto, assente il l.r.;
- **Avvocato Leonardo La Porta**: assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo;
- **Avvocato Francesco Marra**: Fineo Paolo, Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore, Illume Carmine, Intini Augusto, assenti;
- **Avvocato Rosario Orlando**: per il Comune di Taranto, presente l'Avvocato;
- **Avvocato Luca Tatullo**: per Andriani Anna, Andriani Anna del '68, Andriani Anna esercente la potestà genitoriale sulla minore Di Giorgio Sara, Vincenzo Di Giorgio, non presente;

- **Avvocato Maria Letizia Mongello**: assente, Antonante Pasquale nato il 6.08.1984 quale esercente la potestà genitoriale su Antonante Eleonora Iole, Caputo Angelo, Catino Domenico, De Fazio Concetta, D'Ippolito Paola, Piepoli Cosima, Premici Giuseppe, Scalone Valeria nata il 30.10.1983 quale esercente la potestà genitoriale su Antonante Eleonora Iole, Scasciamacchia Eugenio, Todaro Giuseppe, Velle Rosa, Villani Francesco, Parti assenti;
- **Avvocato Tritto Maria Luigia**: presente per Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL);
- **Avvocato Nicola Di Bello**: per Bruno Antonio;
- **Avvocato Martino Paolo Rosato**: assente, sostituito giusta delega orale dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia, Parti assenti;
- **Avvocato Massimiliano Del Vecchio**: assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo;
- **Avvocato Massimo Di Celmo**: assente, sostituito dall'avvocato Eliana Baldo;
- **Avvocato Mimmo Lardiello**: Mondino Lorenzo, "Leonardo Da Vinci" Soc. Coop. In persona del l.r.p.t. Albano Cosimo, "Jonica Mare" Soc. Coop. In persona del l.r. Boccuni Franca, "NU.MAT. Nuova Maricoltura Tarantina" Soc. Coop. In persona del l.r. Antonio Caffio, "Ittica Cielo Azzurro", Soc. Coop. In persona del l.r. Carriero Luciano. "La Scogliera" Soc. Coop. In persona del l.r. Confessa Giulio, "Jolly Mare" Soc. Coop. In persona del l.r. Fago Cosimo, "Nuova Taranto", Soc. Coop. in persona del l.r. Magrì Pasquale, "La Sciaia" Soc. Coop. In persona del l.r. Morrone Amedeo, "Galeso", Soc. Coop. In persona del l.r. Morrone Vincenzo, "Itticamondino" Soc. Coop. In persona del l.r. Nicandro Giovanni, "S. Francesco" Soc. Coop. In persona del l.r. Portacci Giuseppe, "Mare Sud", Soc. Coop. In persona del l.r. Resta Vincenzo, "Mitilcantieri", Soc. Coop. In persona del l.r. Valentini Cataldo, De Crescenzo Agata, Omnia Coop. In persona del legale rappresentante Battista Ignazio, Santamaria Soc. Coop. in persona del l.r. Antonante Armando, Brunetti Angelo. Parti assenti;
- **Avvocato Mino Cavallo**: assente. Cinqui Cosima, De Rosa Carmela, De Rosa Leonardo, De Rosa Umberto, Gatti

Francesco, Leggieri Anna, Leggieri Anna del '58, Leggieri Davide, Leggieri Francesco dell'85, Leggieri Francesco del '29, Leggieri Giuseppe, Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenza, Perelli Rosa, Calabretti Antonio, Palagiano Nicola, Matrangolo Marietta;

- **Avvocato Patrizia Boccuni**: per Labina Massimo, Tommaselli Oscar Ettore, Fasulo Marta e Tommaselli Diego;
- **Avvocato Nicola Massimo Tarquinio**: sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo;
- **Avvocato Orazio Vesco**: per Federazioni Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italiana (FLM Uniti Italiana), il legale rappresentante è Tiboni, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia. Parti assenti;
- **Avvocato Pasquale Bottiglione**: per "Pescatori Due Mari" Società Cooperativa, assente;
- **Avvocato Fabio Petruzzi**: Nasole Andrea e Nasole Gianni, entrambi per Nasole Antonio deceduto il 06.03.2015;
- **Avvocato Paola De Filippo**: Miccoli Anna, assente;
- **Avvocato Patrizia Raciti**: assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Eliana Baldo;
- **Avvocato Lupo Pierfrancesco**: per Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca, Salerno Mattia;
- **Avvocato Pierluigi Morelli**: assente, sostituito dall'Avvocato D'Elia, parti assenti;
- **Avvocato Dalena** assente, sostituito per delega dall'Avvocato Torsella;
- **Avvocato Palasciano**, presente, parti assenti;
- **Avvocato Pietro Dalena e Sergio Torsella** presente l'Avvocato Torsella, anche in sostituzione dell'Avvocato Dalena, Parti assenti;
- **Avvocato Prete Roberto**, presente. Parti assenti;
- **Avvocato Daluisio** del Foro di Bari, presente, Parte assente.

- **Avvocato Ida Spataro** per Spataro Cosimo;
- **Avvocato Bonetto** SLAY COBAS, Albano Raffaele, Bartolomeo Filippo, Bianco Andrea, De Nicola Antonio, Di Pietro Angelo, Laneve Angelo, Marinò Carmine, Martemucci Francesco, Masella Angelo, Nicchiarico Cosimo, Piccino Cosimo, Pricci Raffaele, Pulpito Cosimo, Roberto Giuseppe Schifone, Carmelo Semeraro, Lorenzo Stellantonio, Zizza Davide, Chiedi Pietro presente, Blasi Antonio, Rebuzzi Aurelio, Albano Michele, Fasano Ciro, Medicina Democratica. Presente per la SLAY COBAS la signora Calderazzi Margherita;
- **Avvocato Marco Ottino** assente, per Masella Francesco;
- **Avvocato Torsella** presente, sono presenti i signori Vincenzo Fornaro, Angelo Fornaro;
- **Avvocato Simone Sabattini** del Foro di Bologna, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo. Parti assenti;
- **Avvocato Tatiana Della Marra** per Cavallo Michele;
- **Avvocato Allena**, non è presente nessuno, per Cavallo Vito e Cavallo Ida;
- **Avvocato Sgarrino Valerio**, assente, sostituito giusta delega orale dall'Avvocato Vittoria Dettoli, presente altresì il signor Liuzzi Pierluigi;
- **Avvocato Lanzalonga** assente, parti assenti;
- **Avvocato Tarantini** per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, avvocato dello Stato Dorian De Feis;
- **Avvocato Muto**, assente sostituito per delega orale dall'Avvocato Prete. Parti assenti;
- **Avvocato Fumarola** per Comune di Crispiano, sostituito con delega orale dall'avvocato Annalisa Montanaro. Parti assenti;
- **Avvocato Anna Murianna**, presente, Parti assenti;
- **Avvocato Mariggìò**, presente, per Federazione Verdi;

- **Avvocato Puglia Basilio**, per Comitato Cittadini Lavoratori Liberi e Pensanti, non c'è nessuno, il legale rappresentante è anche assente;
- **Avvocato De Francesco Stefano** per A.S.L. Taranto, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Anna Murianna;_ **Avvocato Cantore**, presente, parti assenti;
- **Avvocato Rosario Cristini**, sostituito dall'Avvocato Silvetti. Parti assenti;
- **Avvocato Eliana Baldo**, presente. E' presente solo la signora Annamaria Fornaro;

- **Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca**, non è presente, per Comparato Filippo, Montervino Rosaria, Lasala Lucia, Latagliata Pietro, De Pasquale Antonietta, Fuggiano Beatrice, D'Ancona Giuseppe, D'Ancona Francesco, D'Ancona Carmela, Scarnera Loris, Scarnera Tamara, Scarnera Cristian, Iannello Silvana, Romeo Pasquale Vincenzo, Rossi Franca, Morga Antonio, D'Arcante Cataldo, Fiore Salvatore, Montervino Annapia, D'Andria Emanuele, Pizzoleo Umberto, non c'è nessuno;

- **Avvocato Lioi** del Foro di Roma, sostituito Rienzi; Parti Civili assenti;
- **Avvocato Bottalico** per Falco Pina che è assente;
- **Avvocato Rienzi**, presente;
- **Avvocato Maria Antonietta D'Elia** presente e Parti assenti;
- **Avvocato Annalisa Montanaro** presente, Parti assenti;
- **Avvocato Lecce Giuseppe**, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato D'Elia, Parti assenti;
- **Avvocato Claudia Esposito** per associazione vittime dell'amianto. Non c'è nessuno;
- **Avvocato Martino Paolo Rosato** assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato D'Elia, parti assenti;
- **Avvocato Andrea Mancini** per Cassetta Alberto, Cassetta Maria Caterina e Cavallo Angiola;
- **Avvocato Silvetti**, presente, Parti Assenti;
- **Avvocato Rossi Antonietta** assente, sostituito dall'Avvocato D'Elia, Parti assenti;
- **Avvocato Morelli** assente, sostituito dall'Avvocato D'Elia;

- **Avvocato Pesce**, per Marsella Dario;
- **Avvocato Roberto Prete**, presente, assente la signora Mancone Alessia;
- **Avvocato Silvestre**, per Erede di Pugliese Michelina.

PRESIDENTE Stefania D'ERRICO - Il verbale del presente procedimento viene sospeso, perché chiameremo il procedimento già separato e da riunire.

La Corte riprende la trattazione del presente procedimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocati.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

AVVOCATO LORETO - Questa Difesa chiede l'ammissione e l'esame come consulenti tecnici, del Professor Onofrio del Politecnico di Torino, che potrà riferire su tutti i fatti, docente di Ingegneria ambientale, che potrà riferire su tutti i fatti oggetto di imputazione negli addebiti riferiti alla società; del dottor Franco Lagro, Consulente Tecnico in materia... socio della PricewaterhouseCoopers, che potrà riferire su tutte le dinamiche relative ai flussi patrimoniali tra le diverse società oggetto del presente procedimento, quindi, in particolare sulla tematica dell'eventuale risparmio di spesa maturato e del Professor Carlo Mapelli, professore ordinario di ingegneria meccanica del Politecnico di Torino che potrà riferire su tutti gli addebiti oggetto di imputazione. Quindi, chiedo l'ammissione di questi tre Consulenti Tecnici: Maurizio Onofrio e Carlo Mapelli da citare rispettivamente presso i relativi dipartimenti del Politecnico di Torino e di Milano e del dottor Franco Lagro. Peraltro, sono tutti Consulenti che hanno redatto elaborati che erano allegati all'istanza di patteggiamento. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie a lei, Avvocato. Prego, Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente. Io chiedo l'esame dei testi e dei consulenti indicati nella lista testi. In particolare c'è Turco Livieri Mario, Cremona Alessandro Mario, Cedra Roberto Emanuel. Sono tutti testi che potranno chiarire come si è arrivati alla scissione societaria. Stesso discorso per quanto riguarda... Ve li indico, ma sono riportati nella lista: Costanzo Lorenzo, Bruno Bibas, Attolico Leopaldo, Gallo, Rusciadelli e ci sono una serie di altri nominativi. Sono quelli che hanno partecipato anche alle attività prodromi che a quelle che erano le operazioni di fusione che dovevano essere fatte nel periodo antecedente rispetto poi a quello della scissione. Cioè, era una scissione funzionale alla fusione con altre realtà industriali: realtà industriali omologhe rispetto alla produzione proprio di Ilva, proprio perché i Forni Elettrici erano dedicati alla produzione dei tondi, mentre l'Ilva era dedicata alla produzione dei piani. E di tutto questo si darà prova attraverso sia l'esame testimoniale sia la produzione di documenti che comproveranno le ragioni industriali della scissione. Ho indicato anche il Notaio Paolo Torrente, il Dottor Giampaolo Talpone che se ne è occupato, l'Avvocato Barbara Silva, il Dottor Giorgio Silva. Devo chiedere con questa stessa richiesta di prove, anche ai sensi del 468 comma 4, l'esame di questi ulteriori testimoni e consulenti che sono Francesco Violante - che è il Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Bologna, dell'università di Bologna - il professor Marcello Lotti, Ordinario della Medicina del Lavoro presso l'Università di Padova, il professore Enrico Pira che è l'ordinario di Medicina del Lavoro presso l'università di Torino. Li chiedo a controprova, con riferimento ai testi indicati dal Pubblico Ministero e sulle stesse circostanze indicate dal Pubblico Ministero i testi di riferimento, sono dottor Michele Conversano, dottor Corbo Ermanno, dottor Balice Vito, Professor Annibale Bigeri, la Professoressa Maria Triassi, il Dottor Francesco Forastiere. Questi consulenti confuteranno nella sede dibattimentale i contenuti, le conclusioni degli elaborati tecnici redatti dai Consulenti e dai periti che sono

stati indicati dalla Procura della Repubblica, nonché le dichiarazioni che sono state rese sia nel corso dell'incidente probatorio e sia quelle che ovviamente verranno rese in fase dibattimentale all'esito dell'esame e controesame davanti alle Signorie Vostre. Chiedo anche che venga sentito a controprova in relazione a tutta l'attività investigativa svolta dall'Ispettore Mariani, il Professor Mauro Bini - ordinario di valutazioni della Bocconi di Milano - che ha fatto un elaborato tecnico, in cui dà le spiegazioni di quelli che sono stati tutta una serie di dubbi della Guardia di Finanza, perché facevano delle affermazioni valutative la Guardia di Finanza, ma ovviamente aveva una limitata competenza dovuta giustamente al grado di comprensione di determinate dinamiche societarie e lì verrà data prova sia scientifica che sperimentale del perché di determinate operazioni. Questo proprio in relazione anche alla modifica della imputazione che c'è stata. Avete letto nella modifica che si fa riferimento al cash pooling, si fa riferimento a tutta una serie di attività che tra l'altro sono anche descritte nell'istanza di patteggiamento di Ilva. Ilva dà una prospettazione in questo senso, ovviamente la nostra parte darà una prospettazione totalmente alternativa che riteniamo possa essere assolutamente convincente rispetto agli aspetti tecnici ed economici sottesi a quella consulenza. Vi chiedo anche di sentire, sempre ai sensi del 468 comma 4, l'Ispettore Fernando Severini, già in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, residente in Taranto in via Dalmazia 13; vi chiedo che sia escusso a prova contraria rispetto alle circostanze oggetto delle deposizioni dei testi Ripa Teodoro veterinario A.S.L. ed Esposito Vittorio, Arpa, che sono stati già indicati nella lista testi della Procura e sono stati anche sentiti nel dibattimento. In particolare, potrà riferire in merito all'inquinamento dei sedimenti del primo seno di Mar Piccolo. Potrà riferire inoltre in merito ad una ispezione effettuata in data 09/11/2005 presso l'arsenale militare di Taranto, al sequestro dell'area installazione imprese, nonché in ordine agli accertamenti svolti in relazione agli scarichi degli

insediamenti interni all'arsenale del primo seno di Mar Piccolo. Io chiedo anche il controesame dei testi che sono già stati sentiti, cioè la possibilità per questa Difesa nell'ottica delle società, di poterli controesaminare. Il problema giuridico qual è? Rispetto ovviamente le vostre ordinanze, le impugno ma le rispetto, ci mancherebbe altro, e ne prendo atto! Il discorso qual è? Che anche la fase più estrema che sono riuscito a trovare nel Codice, che è quella - secondo me - del 238 comma 4, quando c'è l'acquisizione di verbali di altri procedimenti, che cosa accade? Dice il Codice: "Al di fuori dei casi previsti, dai commi 1, 2, 2 bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta". Allora il punto qual è? Il punto è che là ci sono degli atti che sono formati. L'imputato se li vede arrivare nel processo, li valuta quegli atti e, dopo la valutazione che fa, presta o non presta il consenso rispetto a quegli atti. Quando è stata invece fatta l'istanza di patteggiamento e ci è stato richiesto da parte della Controparte dalla Procura di inserire quell'inciso a cui voi avete fatto riferimento, ovviamente... non ritorno, cioè io ritengo che, e ve l'ho detto... tamquam non esset e si pone extra ordine rispetto al nostro ordinamento giuridico un consenso rispetto ad atti futuri che si devono ancora formare e la prova provata è che il momento più estremo è questo, dove si chiede il consenso all'imputato rispetto a verbali che si sono formati anche senza di lui, però glieli si fa vedere, glieli si fa guardare, glieli si fa leggere, glieli si fa conoscere, quindi, sono degli atti che già esistono, lui li valuta da solo o con - ci si auguri con l'Avvocato - e presta o non presta il consenso, consapevolmente lo presta, perché fa la sua valutazione. Quindi, in considerazione del fatto che restano tutte le contestazioni da parte mia rispetto alla possibilità che questi atti possono essere utilizzati nei confronti della società, però, quantomeno vi chiedo di non togliere il nostro diritto - come società - al controesame e, quindi, di poter ricitare i testi che sono stati già sentiti, al solo fine di consentire alla Riva Forni

Elettrici, società imputata, di potere fare le domande perché, ovviamente, domande non ne ha potute fare e qui già si è formata una prova... si è formata dopo la prova rispetto al consenso che sarebbe stato espresso antecedentemente. Spero di essere stato chiaro. Ho cercato di essere il più conciso possibile!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per quanto riguarda, poi, le richieste di prova che erano state formulate dai Pubblici Ministeri, per non appesantire il processo, mi riporto integralmente alla memoria difensiva che abbiamo preparato. Si tratta, praticamente, della richiesta - in questo caso - di revoca dell'ordinanza ammissiva e, quindi, di espunzione di tutta una serie di documentazioni che sono entrate nel processo. Quindi, mi riporto integralmente a questa memoria chiedendo la revoca dell'ordinanza ammissiva e ovviamente, se mi fosse stata data la possibilità ab inizio avrei chiesto di non acquisirli, però, prendendo atto di quello che avete deciso, voi li avete acquisiti e, quindi, chiedo la revoca della ordinanza. Questo per quanto riguarda le prove documentali. Per quanto riguarda le prove orali, mi riporto integralmente al contenuto del verbale dell' 08/03/2017 in cui tutte le Difese hanno fatto le loro eccezioni sulle prove orali. Mi associo integralmente a quelle richieste e chiedo quindi la revoca dell'ordinanza ammissiva, sulla base di una rivalutazione della vostra ordinanza, all'esito della valutazione delle questioni sollevate. Peraltro, essendo cambiato l'organo giudicante, in questo momento è arrivato il nuovo Presidente, prima faceva parte del Collegio bis, adesso fa parte del Collegio che può prendere delle decisioni. Quindi, da questo punto di vista - parlo, ovviamente, di più a lei, Presidente, che è nuovo rispetto alla Corte - le chiedo di fare una rivalutazione delle ordinanze che sono state già prese, già emesse in tema di prova e, quindi, valutando quelli che sono le argomentazioni difensive, voglia prendere in considerazione la possibilità di revocare o integralmente o in parte qua le ordinanze che sono già state prese in questo procedimento. Spero di avere detto tutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha finito, Avvocato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Vi deposito, praticamente, la nota scritta, per una comodità di consultazione delle richieste nuove che ho fatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Avvocato. Ci sono richieste delle altre Parti? Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO - Il Pubblico Ministero, Presidente, chiede il controesame dei testi indicati, anche con riferimento ai vecchi sui nuovi capitoli che sono stati introdotti e chiede a controprova sui nuovi capitoli, l'esame del teste già indicato nella lista nostra, il Maresciallo Mariani Roberto. Eventualmente dovessero sorgere, poi, nuovi capitoli di prova testimoniale. Poi, con riferimento al controesame dei testi già sentiti, richiesto dalla Difesa, così come con riferimento alla espunzione di atti che sono stati acquisiti e nuova richiesta di espunzione, allora, ci dobbiamo mettere d'accordo, Presidente. Allora, in quell'atto di patteggiamento che è stato fatto, c'era il consenso ad accettare il processo nello stato in cui si trova. Qui non è un discorso di impossibilità di avere presentato le richieste di prova. Lì c'è stata la volontà, perché si sapeva perfettamente che se il processo tornava indietro, si doveva accettare nello stato in cui si trova. Lo stato in cui si trova è quello in cui le richieste di prova non si possono fare. Questo è il punto!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, abbiamo già risolto questa questione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Per carità! C'è opposizione sul discorso del controesame dei testi e dell'eventuale espunzione di atti già acquisiti, perché lo stato è questo. Non possiamo regredire il processo con le prove dietro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono richieste di prova nei confronti di questi imputati, di prova diretta?

P.M. M. BUCCOLIERO - L'esame, ovviamente.

GIUDICE A LATERE - Dei legali rappresentanti?

P.M. M. BUCCOLIERO - Non l'esame del legale rappresentante. Controesame dei testi che sono stati indicati oggi dai difensori

e, quindi, dei testi nuovi e di quelli che già stavano nella lista.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie. Le Parti Civili.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Presidente, solo una cosa: vedevo, per tutte le altre richieste che non ho detto a verbale, vale la nota scritta, perché c'erano altre richieste tipo quelle di rito, esame Imputati ed esame delle Parti che non ve le ho dette a verbale ma mi riportavo alla nota scritta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si riporta alla nota scritta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ne do una copia al Pubblico Ministero, oppure gliele leggo, perché non l'ho data. Mi perdoni, per essere breve!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se la vuole fornire all'ufficio del Pubblico Ministero, nel frattempo sentiamo le Parti Civili, hanno da interloquire su queste richieste di prova.

AVVOCATO D'ELIA - L'Avvocato D'Elia, per i propri assistiti, chiede il controesame per i testi indicati oggi dalle Difese.

AVVOCATO PALASCIANO - L'Avvocato Palasciano si associa alle richieste di controesame.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Tutte le Parti Civili si associano. Va bene, grazie. Gli altri difensori della Difesa, visto ormai è riunito procedimento, quindi, hanno anche loro diritto di interloquire sul punto. Ci sono eccezioni a queste richieste, rilievi a queste richieste di prova?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Volevo soltanto integrare, perché siccome stanno leggendo i Pubblici Ministeri, a questo punto, è meglio che rimanga a verbale: ho chiesto anche nella nota scritta, l'esame degli imputati, l'esame delle Parti Civili costituite contro Forni Elettrici, anche quali testimoni ex articolo 468 comma 4. Rispetto a questo tema io ho analizzato le vostre ordinanze, le ho ri-analizzate. Voi, in sintesi, fate questo ragionamento: la Parte Civile non ha fatto richieste di prove autonome, quindi tu, Imputato, non ti dolere del fatto che ti sto negando la controprova, perché era onere della Parte Civile dover fare le richieste. Tant'è che citate quell'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale ci può

essere una sentenza accertativa del fatto di reato e la costituzione di Parte Civile, magari arriva anche fino alla fine, in quei casi non posso dare provvisori, andrò in sede civile la quantificazione del provvisorio e quant'altro. Questa io l'ho seguita e l'ho letta e l'ho anche apprezzata dal punto di vista pregio giuridico delle considerazioni che sono state fatte. Il punto però è un altro. Allora, la questione che io pongo in questa richiesta scritta che vi ho depositato, è un po' diversa. Allora, io ve l'ho posta in relazione - 468 comma 4 - e in relazione al 187 del Codice di Rito. Ma perché? Perché io dico: bene, facciamo l'esempio classico. C'è una persona che dice: "Io risiedevo a Taranto, io lavoravo a Taranto e, oltre a dichiararlo, magari vi allego anche un certificato di residenza storico che attesta la mia presenza a Taranto". Quindi, rispetto al danno da esposizione, io potrei essere legittimato a costituirmi Parte Civile, a partecipare al processo. Il punto però è un altro. Non ammettendo il controesame di queste Parti Civili che si sono costituite anche nei confronti delle società, la società non ha nessuna possibilità di mettere in condizione la Corte, né la Corte motu proprio d'ufficio, può fare la valutazione o all'esito del dibattimento o anche nel corso del dibattimento, di ritenere, invece, che quella dichiarazione fatta nella costituzione di Parte Civile e quella produzione documentale o allegata all'atto o di cui si è chiesta l'acquisizione o che viene magari prodotta soltanto come momento di produzione documentale, possa essere verificata nel contraddittorio dibattimentale, sotto il vincolo del giuramento, perché ci sono tantissime situazioni in concreto, nelle quali le persone hanno una certificazione di residenza in un determinato luogo, ma effettivamente risiedono in luogo diverso che può essere distante più o meno dalla città e, quindi, più o meno in relazione alla essenza concreta di quel potenziale rischio da esposizione del vivere a Taranto. Quindi, la mia richiesta è di sentire queste Parti Civili che si sono costituite nei confronti della società, proprio al solo fine di verificare i presupposti di legittimazione a rimanere. Perché il punto che mi pongo io e

che vi pongo è: noi, comunque, con quella vostra ordinanza, consentiamo la partecipazione dibattimentale a queste Parti, quindi, loro possono fare domande tanto quante ne posso fare io, quante ne può fare il Pubblico Ministero, da un lato; dall'altro lato, pero, non consentiamo né al Pubblico Ministero e né a noi e poi soprattutto a voi, di fare una valutazione sulla possibilità di escuterli anche soltanto nel corso del processo, all'esito del processo, prima di depositare le conclusioni scritte. Quindi, rispetto a questo tema, vi chiedo di revocare l'ordinanza in quel senso già dal punto di vista giuridico, questa invece, è una richiesta nuova, quindi, dovrete deciderla, e di fare questo tipo di valutazione che ritengo non trovi... Io ho provato ad immaginare, perché ho seguito il vostro percorso, okay va benissimo tutto, ma come risolviamo questo segmento di problema? Questo segmento di problema, mi pare che non possa essere risolto con quella decisione precedente. Questa volta penso di avere detto tutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Avvocato. I Pubblici Ministeri hanno da interloquire in merito alla istanza scritta, alla memoria scritta?

P.M. M. BUCCOLIERO - No, va bene, questa l'abbiamo esaminata. Solo un'integrazione: noi chiediamo anche l'esame degli Imputati persone giuridiche, quindi, dei rappresentanti legali dell'epoca, ovviamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi...

AVVOCATO SBORGIA - Presidente, volevo dare atto della mia presenza per il professor Assennato e anche in sostituzione dell'Avvocato Laforgia, sempre per Assennato e anche per l'Imputato Pellegrino. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO CAIAZZA - Altri interventi su questo tema?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo, su questa questione. Perché avremmo pensato di fare pausa a questo punto e, quindi, di rivederci tra un'ora, alle due e un quarto.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 13. 10 e rientra in aula di udienza alle ore 15:08

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La Corte d'Assise di Taranto, decidendo sulle richieste di prova formulate dalla Difesa delle società Riva Forni Elettrici, Ilva S.p.A. in Amministrazione straordinaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e delle altre Parti, sentite tutte le Parti, esaminate gli atti e le memorie, osserva: le prove orali va ammesso l'esame testimoniale dei testi indicati nelle liste tempestivamente depositate dai difensori delle società di cui in epigrafe e dal Pubblico Ministero salva la verifica della superfluità di alcuni testimoni con riferimento al medesimo capitolo di prova, sicché della lista depositata in data 9 Maggio 2016, nell'interesse di Riva Forni Elettrici S.p.A. vanno ammessi i seguenti testi: numeri 1, 2, 5, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Va altresì ammesso l'esame dei testi e dei Consulenti indicati dalle Parti ex Articolo 468 comma 4 C.P.P., stante la specifica indicazione di circostanza di fatto oggetto di controprova. Va parimenti ammesso e richiesto l'esame degli imputati. Va invece respinta la richiesta di controesame dei testi già escussi, atteso che la prestazione del consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura a fini probatori nei termini già indicati nelle ordinanze di questa Corte del 12 luglio 2017 ed in data odierna alle cui motivazioni integralmente si rinvia, deroga al principio generale di assunzione della prova nel contraddittorio delle Parti, comma 5 articolo 111 Cost; inoltre si rileva che la disposta remissione in termini, opera su un piano differente rispetto a quello dell'utilizzabilità in termini istruttori delle prove già assunte in difetto di contraddittorio, e cioè esclusivamente sul piano della facoltà delle Parti di formulare ulteriori istanze istruttorie, che consentano l'esercizio concreto del diritto di Difesa. Infine la richiesta di nuovo controesame dei testi già escussi come formulata è inaccoglibile, non solo perché ultronea rispetto agli effetti conseguenti alla prestazione del consenso

alla rinnovazione, ma anche in quanto generica, poiché priva di indicazioni specifiche in ordine alle circostanze da provare; né esiste un principio giuridico, per cui vi sia una limitazione della volontà delle Parti ad acconsentire alla utilizzazione di atti non ancora formati, stante la piena disponibilità da parte dell'Imputato che si ribadisce nel caso di specie, ha personalmente prestato il consenso (Cassazione numero 43171 del 2012). Va inoltre esclusa la richiesta di esame delle Parti Civili costituite contro Riva Forni Elettrici. Infatti sul punto la Corte osserva che il sistema di formazione della prova delineato dal vigente Codice di Procedura Penale in ossequio al principio di cui all'Articolo 111 Costituzione, individua nel dibattimento, ossia nel pieno contraddittorio delle Parti, la sede naturale di formazione della prova, assicurare il diritto al contraddittorio, significa garantire il diritto delle Parti alla prova, cioè il diritto che ogni Parte ha di portare a conoscenza del Giudice, gli elementi a sostegno della propria tesi, diritto che deve trovare riscontro nella motivazione del Giudice che a norma dell'Articolo 446 C.P.P., non solo deve esporre concitamente i motivi di fatto e di diritto sui quali è fondata la decisione, ma deve altresì enunciare le ragioni che lo hanno indotto a ritenere non attendibili le prove contrarie. Si comprende come il diritto alla prova delle Parti sia inscindibilmente connesso al dovere del Giudice di rendere la decisione. Il processo penale vigente, è un processo all'impostazione accusatoria e esige che i mezzi di prova siano ricercati dalle Parti. Orbene, non certo può sostenersi che nel processo penale, valga il principio di disponibilità della prova di cui all'Articolo 115 Codice Procedura Civile, in base al quale il Giudice deve portare a fondamento della decisione esclusivamente le prove proposte dalle Parti, atteso che il Giudice penale è comunque tenuto a ricercare nel processo, anche attraverso il ricorso a poteri ufficiosi, gli elementi probatori che gli consentono di pervenire alla decisione sul fatto portato alla sua cognizione, ossia alla imputazione e a tutti gli elementi strettamente ad essa connessi. Da ciò consegue che con

riferimento alla domanda introdotta con la costituzione di Parte Civile, il Giudice Penale non ha quella necessità di acquisire elementi probatori che lo portino necessariamente a una decisione anche in carenza di una attività di Parte sul punto. In altri termini, la previsione di cui all'Articolo 187 Codice di Procedura Penale, secondo la quale oggetto della prova sono anche i fatti inerenti la responsabilità civile derivante dal reato, se vi è costituzione di Parte Civile, non può essere letto in senso assoluto e sganciato da qualsiasi interesse ad avanzare una richiesta di prova. Sull'interesse legittimazione dell'imputato con riferimento a fatti inerenti il quantum debeatur ritenuto mancante, si veda Cassazione 11 maggio 1993. E ancora, nel caso che ci occupa, la valutazione che questa Corte ha effettuato circa la ammissione della costituzione delle Parti Civili, è stata legittimamente compiuta sulla base di canoni ermeneutici più ampi e diversi rispetto a quelli probatori. Ciò non consente, tuttavia, di preconizzare un'automatica pronuncia non solo sul quantum ma anche su lsnfr beatur ove in sede istruttoria non si sia formata la prova circa i presupposti di cui all'articolo 185 Codice Penale; prova che è interesse della Parte che ha avanzato la domanda civile nell'ambito del processo pensale, ricercare, non essendo obbligato il Giudice ad adoperarsi alla ricerca di mezzi istruttori officiosi che colmino una lacuna probatoria delle Parti, non necessaria del processo, indispensabile alla decisione sulla imputazione. Tenuto conto che la legittimazione ad agire quale mera prospettazione difensiva è già stata valutata nella fase processuale a tanto deputata e non può costituire oggetto di prova dichiarativa. Ne discende che gli imputati non hanno interesse e legittimazione a richiedere l'esame delle Parti Civili, né come testi e né a norma dell'Articolo 208, Codice di Procedura Penale, ben potendo evidenziare in altro momento processuale l'eventuale carenza probatoria delle stesse. Né inoltre il profilo evidenziato in odierna dal difensore, rappresenta una novità rispetto a quanto già osservato e valutato dalla Corte, attesa la già specificata distinzione tra

gli aspetti della legittimazione processuale, quello della fondatezza della domanda nel merito e quello della decisione sulla domanda di Parte Civile. Numerose sono le questioni quanto alle prove documentali poste con riferimento ai documenti prodotti dalle Parti. Tuttavia, osserva la Corte che si tratta delle medesime questioni poste con riferimento ad altri imputati e già risolte con l'ordinanza emessa in data 9 Maggio 2017, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta nella parte relativa alla specifica questione. Non si ravvisano, pertanto, motivi per modificare la precedente ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori, che deve intendersi integralmente confermata al pari di tutti i precedenti provvedimenti interinale già assunti da questa Corte. Per questi motivi, ammette le prove dedotte dalle Parti inclusa la richiesta di prova contraria ex Articolo 468 quarto comma C.P.P. con l'esclusioni e nei limiti esposti nella parte motiva del presente provvedimento. Rigetta le ulteriori richieste e le questioni sollevate dalle Parti. Dispone la rinnovazione del dibattimento mediante lettura degli atti che devono intendersi in questa sede integralmente trascritti. Conferma i provvedimenti assunti nel corso del procedimento. Allora possiamo andare avanti. È presente il teste?

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, le avevo chiesto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato, ha ragione. Prego.

AVVOCATO CAIAZZA - Brevemente due questioni, perché rimangano a verbale. Una prima che può apparire... Questa mattina io sono entrato nell'Aula, ho tentato di entrare nell'Aula, mi è stata chiesta una identificazione, ho esibito il tesserino dell'Ordine, mi si è detto che il tesserino dell'Ordine deve essere inserito in un contenitore rosso di plastica. Di fronte a questa affermazione, mi è stato fisicamente impedito di entrare. Allora, poiché questa storia del tesserino rosso, diciamo, abbiamo prestato una quiescenza, perché ci sembrava molto fumosamente, insomma ispirata a uno spazio indisponibile, ristretto, a un tentativo di regolare l'accesso in aula. E sia! Però adesso non bisogna superare dei limiti. Noi siamo difensori

in questo processo. Parlo per me, comunque. Io sono il difensore legittimato in questo processo. Mi si può chiedere di identificarmi ed esibisco il mio tesserino, dopodiché io non metto il tesserino in un contenitore di plastica. Quindi, volevo preannunciare, Presidente, formulare una richiesta, perché si revochi questa disposizione da parte della Corte d'Assise, quantomeno con riferimento agli Avvocati. Diversamente, la prossima udienza io entrerò senza il contenitore rosso e se io verrò fermato fuori, la Corte D'Appello... la Corte d'Assise dovrà affermare la legittimità della mia esclusione ad esercitare il diritto di difensore, perché non ho messo il tesserino in un contenitore rosso che è come dire che la Corte dice: "Tu entri se ti metti una cravatta gialla". Io la cravatta gialla, non me la metto. Questa è la prima questione che preannunciavo per la prossima udienza, perché questa storia del cartellino rosso ha superato ogni limite.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, queste sono disposizioni di sicurezza che tendono ad agevolare l'identificazione anche da parte delle forze dell'ordine, del personale del Tribunale che essendovi diversi difensori, anche non di Taranto...

AVVOCATO CAIAZZA - E io esibisco il tesserino.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...non sono conosciuti dal personale di Polizia...

AVVOCATO CAIAZZA - Ma non si può arrivare al punto da...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, penso che sia un piccolo disagio. Non credo di avere l'autorità per eventualmente revocare questa disposizione che è stata impartita dal Presidente del Tribunale...

AVVOCATO CAIAZZA - No, no, è una vostra disposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque, insomma, un minimo di elasticità! Tant'è che la vedo qui, quindi, nessuno le ha impedito di entrare. Una certa elasticità per gli Avvocati che magari esibiscono questo pass, sarà più facile entrare, mentre lei sarà soggetto a maggiori controlli. Che cosa le devo dire, insomma, alla fine?!

AVVOCATO CAIAZZA - Io non lo uso più. Questo lo volevo dire! Se poi la Corte riterrà che è illegittima la mia assenza dall'aula perché non mi fanno entrare ne...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa sua protesta, ne prendiamo atto!

AVVOCATO CAIAZZA - È una protesta, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono ragioni, ragioni di sicurezza e ragioni anche di celerità nell'introdurre nell'aula Bunker il personale, il pubblico. Se lei non lo vuole usare, ormai la conosciamo e...

AVVOCATO CAIAZZA - Il punto è questo. Io ho chiesto al Cancelliere se io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo potrebbe determinare un rallentamento delle operazioni di identificazione. Vuol dire che verrà alle otto invece che alle nove!

AVVOCATO CAIAZZA - Io desideravo dire questo. Adesso, per quanto riguarda il tema del calendario. Loro hanno prospettato un calendario che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, quel calendario era una bozza interna. Siamo assolutamente disponibili a... Non è stato pubblicato il calendario.

AVVOCATO CAIAZZA - Avete parlato di due udienze settimanali. Ho capito bene?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, da sempre erano previste due udienze settimanali e probabilmente andremo a tre, poi, nel prosieguo.

AVVOCATO CAIAZZA - Volevo dire che il numero di udienze settimanali, che ci viene prospettato, è un numero di udienze che è fisicamente ingestibile da qualunque Avvocato che abbia uno studio legale. Io sto dicendo queste cose, Presidente, perché ne rimanga traccia a verbale. Io desidero rappresentarvi, che quando si partecipa ad un'udienza e un'udienza di questa difficoltà, non c'è solamente il tempo che impieghiamo nel partecipare all'udienza. Noi dobbiamo preparare il controesame o l'esame dei nostri testi, che ci porta a volte anche due giorni di lavoro. Allora la decisione della Corte di mantenere una prospettiva di due, perfino tre udienze a settimana, equivale a

dire, semplicemente, che il difensore di questo processo, dovrebbero e dovranno occuparsi solo di questo processo nella propria attività professionale. Poiché questo a mio avviso, equivale ad affermare una negazione del nostro diritto di Difesa, in assenza di ragioni che giustifichino, noi veniamo dall'esperienza a Roma del processo "Mafia Capitale" con 18 detenuti di cui 9 al 41 bis e quindi in una ritenuta condizione di emergenza processuale e si è fatto un calendario, nemmeno equivalente, ma simile a quello che ci proponete. Qui non ci sono imputati detenuti, non ci sono prospettive di prescrizione del reato, non ci motivate la ragione per la quale noi si debba organizzare un lavoro impossibile. Non importa Roma, Milano, Taranto: impossibile per le ragioni che le ho detto. Io spero che voi ripensiate, alla luce di quello che sto dicendo e che penso sia un tema condiviso dagli altri colleghi, il senso dell'idea di fare due o tre, ma in ogni caso io dico che questo calendario, comporterebbe la necessità di riorganizzare il lavoro nei nostri studi, delegando ai nostri collaboratori, la trattazione di tutto il resto dell'attività e quindi, io voglio che rimanga a verbale, che il tema del sostituto processuale, in caso di impedimento del difensore, non sarà invocabile per la ragione che nessuno di noi potrà avere anche un sostituto in grado di affrontare l'udienza in nostra vece. Questa è la situazione che prospetto e che credo che i colleghi condividano e che spero vi induca a ripensare questo intento che non ha ragione di essere. Se riusciamo ad andare insieme a concordare una tempistica che di fatto, Presidente, fino a ora, si è tradotta in una media di due udienze ogni 15 giorni, che già è una cosa gravosa, ma che ha un suo senso. Andare oltre questo, significa metterci nelle condizioni che le ho descritto e non faccio un discorso astratto. Io metterò a vostra disposizione la mia agenda e vi dimostrerò che io devo riorganizzare il mio lavoro e che non potrò avere nessun altro del mio studio, lo ripeto ai fini che loro comprendono in caso di eccezionale impedimento professionale di questo difensore, non sono nelle condizioni di indicare nessun mio sostituto processuale, perché

i miei sostituti processuali, saranno dedicati a fare andare avanti il mio studio che non può essere solamente, diciamo, condizionato da questo processo. Questo volevo dire. Questo volevo dire per le valutazioni che la Corte vorrà fare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, cercheremo di conciliare tutte le esigenze. Però, certo, è impensabile comunque... Prego, Avvocato, voleva dire qualcosa?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente. Io oltre che associarmi a quanto ha detto l'Avvocato Caiazza, vi volevo rappresentare questo: avete potuto verificare, perché ovviamente lei era presente anche se ancora non Presidente, che dal punto di vista della condotta processuale da parte di tutte quante le Difese di questo processo, c'è stata la volontà di fare il processo, non c'è mai stata un'istanza, non c'è mai stato nulla che in qualche modo non potesse avere dei risvolti non concilianti rispetto all'intendimento di tutti, cioè quello di fare chiarezza su questo processo e di affrontarlo tecnicamente, un processo molto complesso e particolare. Ecco, da questo punto di vista, lo sforzo che noi vi chiediamo in termini di collaborazione processuale, è quello di pensare non come probabilmente qualcuno ventilava stamattina, arrivare a finire il processo prima dell'estate o cose di questo tipo. Io penso che la cosa più importante da fare, visto e considerato che si è arrivati al momento della prova nel contraddittorio delle Parti, è quello di avere in una materia così tecnica e così particolare, la possibilità per tutti - per noi, ma soprattutto, ovviamente, per voi che dovete decidere - di avere, con chiarezza, idee non più soltanto con una prospettazione accusatoria ma anche una chiave difensiva. Per poter fare questo, però, dei tempi a tamburo battente come si stanno ipotizzando, sono assolutamente incompatibili. Vi dico perché. Perché non penso che nessuno di noi abbia esperienze lavorative tali da poter decodificare con immediatezza, le problematiche di questo processo. Io ho sentito addirittura chi l'ha preceduta dire la frase: "Ma ci fate capire come funzionava questo stabilimento?". Quindi, se è venuta una frase assolutamente

legittima di questo tipo da parte di chi deve giudicare, non è pensabile un processo così tecnico che non debba avere dei tempi di metabolizzazione della notizia. Cioè, se un teste arriva e ci riferisce una marea di cose tecniche, noi e voi soprattutto, dovete avere anche il tempo dell'approfondimento per comprendere che cosa sta succedendo, che cosa sta dicendo, che coerenza ha in quel discorso, che verifiche riesco a fare documentali di approfondimento per potere poi affrontare l'udienza successiva, in maniera tale non soltanto da ascoltare un racconto ma da capire e immedesimarsi in una problematica tecnica che non ci ha mai visto protagonisti in questo senso. Quindi, io sono convinto che voi il processo lo vogliate fare e comprendere e dare il giusto contributo di conoscenza, anche attraverso le vostre domande. Per fare questo è indispensabile che ci sia una calendarizzazione umana e compatibile con le tecnicità di questo processo. Per queste ragioni, vi chiedo di rivedere la prospettazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vedremo di conciliare tutte le esigenze e anche l'esigenza di una ragionevole durata del processo, perché è previsto dalla Costituzione, quindi, ci sono anche dei reati la cui prescrizione è anche abbastanza...

AVVOCATO CAIAZZA - La ragionevole durata del processo è un diritto dell'imputato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cercheremo di conciliare tutte le esigenze, anche programmando, magari, l'ascolto dei testi con anticipo in modo che gli Avvocati maggiormente interessati, possano avere un tempo adeguato, ragionevole, per preparare la propria difesa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, in occasione del provvedimento vostro di oggi - che si doveva fare la riunione - abbiamo rivisto la giurisprudenza sulla riunione e l'avrete rivista anche voi, perché voi ve ne siete rioccupati, la conoscete meglio di noi. Il fatto, comunque, di aver riunito già nella fase delle indagini, una marea di procedimenti che poi hanno generato un unico maxi procedimento, è sicuramente già - per questa operazione pregiudizievole per la Difesa - perché il

Codice è verso la separazione e non verso la riunione. In più lei ha visto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ormai ci dobbiamo rapportare a questa realtà, non possiamo fare dietrologia!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non sto facendo dietrologia, io sto facendo un discorso concreto! Lei avrà visto che ci sono una marea di reati, che potevano essere tranquillamente separati, sono stati invece messi nel contenitore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non sono state decisioni prese dalla Corte d'Assise e noi dobbiamo adesso fare il nostro dovere e basta!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La valutazione della ragionevole durata del processo, deve essere anche rapportata e deve essere - a mio modestissimo avviso - va rapportata a quelle che sono le imputazioni di questo processo. Per questo dico: cerchiamo di trovare una soluzione che possa essere compromesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La troveremo senz'altro!

AVVOCATO BEDUSCHI - Scusi, Presidente. Io avrei una questione preliminare all'esame del testimone. Con il consenso del Presidente, vorrei rubare due minuti sulla questione dell'ammissibilità della proiezione del video, che da quello che abbiamo capito alla scorsa udienza, dovrebbe essere preliminare all'esame del teste.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è detto. Possiamo sentire il teste su alcuni punti e poi vedere il video.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole rinviare all'escussione del teste?

AVVOCATO BEDUSCHI - Come vuole lei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora sentiamo il teste e poi decideremo sul video.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Presidente, mi perdoni, ma ci ricordiamo diversamente noi. Deve essere visto il video soltanto sul video deve essere esaminato Solombrino. È stato già esaminato Solombrino. Vi chiedo di controllare, la nostra memoria ci dà questo tipo di indicazione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ogni volta è una questione qui! L'abbiamo sentito ma non su questo punto, l'abbiamo sentito ma non su questo punto. C'è una delega che è stata espletata dal teste sulla quale non ha riferito, grazie agli interventi dei difensori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, sentiamo il teste e poi decideremo sul video. Prego.

AVVOCATO VOZZA - Presidente, chiedo scusa - anche perché rimanga a verbale - le rubo un minuto. A me pare che il Pubblico Ministero, non solo abbia esaurito il suo esame, ma addirittura abbia anche formulato nuove domande in esito alle quali la Corte ha assunto quell'ordinanza di revoca della precedente decisione reiettiva rispetto al video. Mi pare di ricordare che il teste oggi venga soltanto per riferire in ordine al video. Quindi, mi domando che senso possa avere fargli domande e poi vedere il video.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è così, Presidente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è decisione del Pubblico Ministero, come procedere alle sue prove.

AVVOCATO VOZZA - Non è disposizione del Pubblico Ministero! La corte ha reso questo provvedimento. Viene qui per proiettare il video ed essere sentito sul video. Pubblico Ministero non mi può dire che ci sono domande oggetto di una delega non evasa. Non è nella disponibilità del teste, regolare l'istruttoria dibattimentale, né nella disponibilità del Pubblico Ministero, modificare il programma e l'ordinanza resa dalla Corte d'Assise.

P.M. M. BUCCOLIERO - Infatti, infatti! L'esame del teste da parte del Pubblico Ministero, non si è concluso, perché era sorta la questione sul video.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - (Intervento fuori microfono). Vi prego di controllare il verbale.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è così, perché è sorta la questione sul video.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo leggere il verbale?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, lei deve fare delle domande che non hanno connessione con la visione del video?

P.M. M. BUCCOLIERO - No, sono connesse alla visione del video.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però lei vorrebbe sentire prima il teste, prima di visionare...

P.M. M. BUCCOLIERO - Possiamo vedere prima il video.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, se ci sono questioni sul video, i difensori le spongano.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, finché rimanga a verbale: guardate il verbale a pagina 65 la fine, e l'inizio di pagina 66 dove, praticamente, dice "a mio avviso quel documento costituisce corpo del reato e comunque pertinente ai fatti oggetto del presente procedimento, per cui va acquisito e ne chiedo la visione in aula". Questa era la richiesta specifica che è stata fatta dal Pubblico Ministero e poi la vostra ordinanza con cui avete detto: "Va bene..."...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sulle eccezioni della Difesa che si opponeva.

AVVOCATO VOZZA - La visione del video era già stata rigettata. Il Pubblico Ministero, in sede di nuove domande, ha reintrodotto la questione e la Corte ha revocato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Basta così, per cortesia! Avvocato Beduschi, prego, sul punto.

AVVOCATO BEDUSCHI - Si chiede una rivalutazione dell'ordinanza di questa Corte del 28 giugno 2017, ammissiva del video in questione, sulla base di due elementi che abbiamo acquisito in ossequio della vostra ordinanza: la sentenza della Sezione Unite numero 31345 del 2017 che ha definito la nozione privata dimora proprio con riferimento ai luoghi di lavoro e la procedura Ilva di autorizzazione all'ingresso degli ospiti nello stabilimento di Taranto in vigore dal 20 giugno 2006 fino al 19 Agosto 2013, che produrremo all'esito di questo intervento e che ci è stata trasmessa dall'Ufficio Legale di Ilva con Pec del 18 Settembre 2017. Per le Sezioni Unite - sarò brevissima - tre sono gli elementi indefettibili che consentono di delineare la nozione di privata dimora: l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata, fra cui pacificamente rientra l'attività professionale, la durata apprezzabile del rapporto

tra il luogo e la persona e il terzo elemento, la non accessibilità del luogo da parte di terzi, senza il consenso del titolare. In definitiva - concludono le Sezioni Unite - potrà essere riconosciuto il carattere di privata dimora in luoghi di lavoro, se in essi o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata, tra cui pacificamente rientra l'attività professionale, in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi". Le Sezioni Unite scrivono anche che "i luoghi di lavoro sono generalmente accessibile a una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto". Non è questo chiaramente il caso delle aree produttive dello stabilimento di Taranto. La Corte, nell'ordinanza del 28 giugno 2017, aveva affermato che deve escludersi che lo stabilimento di Taranto, quantomeno nella parte destinata all'attività produttiva, possa essere considerato un luogo di privata dimora, perché vi può entrare un numero indeterminato di persone e, in secondo luogo, perché lo ius excludendi del titolare sarebbe preordinato all'ordinato svolgimento dell'attività produttiva. Ebbene, proprio rispetto alle aree dello stabilimento in cui si svolge l'attività produttiva, quindi, le aree in cui si trovano gli impianti della cokeria dell'altoforno, deve ritenersi che ricorra la nozione di privata dimora, perché proprio in questi luoghi si svolge l'attività professionale tipica dello stabilimento, l'attività produttiva. E proprio rispetto a questi luoghi, viene esercitato lo ius excludendi del titolare. Queste aree non sono assolutamente accessibili da un numero indeterminato di persone. Basta vedere la procedura che produrremo che disciplina proprio l'ingresso allo stabilimento e alle aree produttive e che prevede espressamente che la visita deve essere preventivamente autorizzata per iscritto. Se prevede un sopralluogo agli impianti, il soggetto terzo deve essere accompagnato da personale Ilva, possono essere visitati esclusivamente gli impianti o le parti di impianti oggetto di autorizzazione e, nel caso di violazione, risulta interdetto l'accesso a tempo indeterminato agli impianti. Quindi, più ius excludendi di così, non saprei! Quindi, concludo: insistendo e

chiedendo la revoca dell'ordinanza ammissiva, perché i video in questione sono stati girati all'interno di un luogo di privata dimora in violazione dell'Articolo 14 e, quindi, ai sensi dell'Articolo 190 e 191 C.P.P. si tratta di una prova illegittima non ammissibile e comunque inutilizzabili ai fini della decisione. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Avvocato. Gli altri difensori?

AVVOCATO VOZZA - Si associano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, io chiedo che la Corte nemmeno si ritiri in Camera di Consiglio. Sono le stesse questioni che sono state sollevate alla scorsa udienza. Ha fatto un'ordinanza. Non è possibile che ogni volta che abbiamo una udienza, si ripropongono le stesse questioni. Questa è identica. Poi non capisco qual è il timore di vedere questi video! Nell'interesse delle Difese! Se gli impianti sono a posto, il video dimostrerà che sono a posto. Per cui, io chiedo comunque la visione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa argomentazione, Pubblico Ministero, prova troppo, però, insomma... Allora, le Parti Civili? Si associano al Pubblico Ministero... si rimettono. Va bene. Allora, ci ritiriamo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 15.40 e rientra in aula di udienza alle ore 15.45.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'eccezione è rigettata dalla Corte, perché dichiarata inammissibile dalla Corte, perché non presenta profili di novità, rispetto a quanto già deciso con ordinanza del 28 Giugno 2017, cui pertanto si fa integrale rinvio. Non vi è stato alcun mutamento della giurisprudenza di legittimità, neanche a Sezioni Unite, perché proprio la sentenza citata dal difensore che ha sollevato l'eccezione, testualmente afferma che i luoghi di lavoro, non costituiscono in generale luoghi di privata dimora e che solo eccezionalmente possono essere in tal senso intesi, allorché in essi o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato.

Per esempio, si fa l'esempio che mi sembra che fu richiamato dalla Corte anche nell'ordinanza che ho citato, bagni, retrobottega, privati, spogliatoi, aree riservate dello studio professionale o dello stabilimento industriale. Per cui si ribadisce l'inammissibilità della eccezione. Se vogliamo procedere alla visione del video. Prego... Mentre si appronta la strumentazione tecnica per la visione del video, devo dare atto che il dottor Antonio Caforio, perito incaricato dalla Corte delle trascrizioni di quelle conservazioni depositate, ha richiesto la concessione di giorni 60 di proroga a partire dal 03 Settembre 2017 ed è stato autorizzato a quanto richiesto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, noi rispetto a molti aspetti di questo processo, anche alcuni delicati - ci dovete dare atto - abbiamo deciso, tutti quanti d'accordo e d'accordo anche gli assistiti, a non dare nessun tipo di diffusione mediatica anche enfatizzata di passaggi dell'istruttoria e delle varie iniziative che sono state intraprese dalla Difesa. Vi chiederei di fare altrettanto, rispetto alle riprese video. Vedo delle telecamere in aula che dovrebbero sostanzialmente, da quello che capisco, riprendere il video per poi portare il video fuori. Un minuto fa, ho cercato di dire: vogliamo approfondire questa cosa tecnicamente e fare in modo che non ci sia l'enfasi che è stata fino a questo momento caratterizzante questo procedimento? La mia richiesta è una richiesta molto pacata. Presidente, stavo terminando un secondo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, il discorso è questo: la vostra ordinanza è stata del tipo: non abbiamo... perché noi abbiamo il dato riferito da Solombrino, abbiamo fatto questi accertamenti, non siamo riusciti a dare una datazione a questo video, quindi, non sappiamo a che anno ricondurlo, avete deciso comunque di acquisirlo, perché avete detto: "Rappresenta comunque uno stato dei luoghi che sono i luoghi in cui si sono verificati i fatti per cui è processo, quindi, può essere interessante andarlo a visionare". In considerazione del fatto che questa Difesa non vuole - e glielo rappresenta a chiare

lettere - che determinati passaggi istruttori e determinati passaggi anche delicati di questo processo, vengano poi enfatizzati in maniera errata sulla stampa con delle interpretazioni sicuramente faziose, perché abbiamo visto che ultimamente la stampa ha un certo tipo di atteggiamento nei confronti di questo processo, allora, da questo punto di vista questa Difesa non presta il consenso affinché ci sia una ripresa video del video che deve essere proiettato, proprio in relazione a quelle che sono le strumentalizzazioni che si stanno facendo sulla stampa in questo periodo. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sul punto ci dovrebbe essere un'ordinanza già emessa, forse, dal Presidente Petrangelo. Comunque è evidente che non possiamo limitare il diritto di cronaca. Certo, deve essere contenuto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome noi possiamo dare il consenso e lo possiamo revocare il consenso, io per quello che mi riguarda, a questo punto, noi lo revochiamo il consenso in relazione al fatto che... Noi tra l'altro molto correttamente ci è stato anche chiesto nella pausa, se volevamo rendere delle interviste, se volevamo fare delle cose, e io ho risposto che non c'era nessuna volontà di questo tipo. Vogliamo fare il processo, non vogliamo fare le interviste, non vogliamo andare nei salotti TV, non vogliamo fare queste cose. Vogliamo, esclusivamente, fare il processo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, avvocato, ci riserviamo di valutare questa situazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome il video lo stiamo per vedere, ho visto la telecamera pronta a riprendere il video, cioè mi sembra...

AVVOCATO MELUCCI - Si associano anche gli altri difensori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C'è in aula qualche operatore video? C'è, è presente. Il Presidente autorizza la ripresa video, data la rilevanza del processo, perché voi stessi Avvocati avete evidenziato, la rilevanza sociale del processo è innegabile. È un processo di rilevanza nazionale, quindi c'è interesse da parte di tutti i cittadini italiani, in particolare di Taranto,

a seguire le varie fasi del processo. Le Parti che non desiderano essere riprese, lo dovranno esprimere, manifestare questa volontà per iscritto. Lei già, a quanto pare, l'ha manifestato e, quindi, l'operatore sarà ritenuto a non riprendere le Parti privati, Parti Civili, difensori, gli imputati che non desiderano essere ripresi. Eventualmente chiederà il consenso in un secondo momento, se per caso - diciamo per errore - sono stati inquadrati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, Presidente. Prendiamo atto della vostra decisione. Noi, ritenevamo di dare un'impostazione diversa. Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie. Il teste è presente, si può accomodare. È già sotto il vincolo del giuramento.

ESCUSSIONE DEL TESTIMONE: SOLOMBRINO GIOVANNI

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente le faccio rilevare che l'Articolo 147 prevede che ai fine dell'esercizio del diritto di cronaca, il Giudice con ordinanza, se le Parti consentono può autorizzare in tutta o in parte la ripresa fotografica, fonografica, eccetera. Quindi, le Parti non consentono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Deve leggere il secondo comma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'interesse sociale particolarmente rilevante è sul video anonimo è? Che non doveva proprio entrare? Da che non doveva entrare a che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la invito, per cortesia, ad usare un linguaggio corretto!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Correttissimo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Noi abbiamo applicato una norma di Legge, penso che la rilevanza sociale del processo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Del processo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Del processo e quindi, in tutte le sue fasi sia innegabile, la rilevanza nazionale, quindi, diciamo, ribadisco la decisione già assunta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, possiamo iniziare l'esame intanto? È già sotto il vincolo del giuramento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avevamo detto che dovevamo visionare il video.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Per fargli indicare il video come l'ha avuto nelle mani, di che cosa stiamo parlando.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, è preliminare alla visione del video.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Giudice, non è così, mi perdoni, però, a questo punto, siccome non si sta rispettando neanche quello che sta scritto nel verbale dell'ultima volta, nella vostra ordinanza, 28/06/2017 è il verbale, nel frattempo ce lo siamo anche rilette, c'è stato già l'esame del Pubblico Ministero, c'è stato il riesame degli imputati, per favore verificatelo, c'è stato il momento processuale del Pubblico Ministero è il momento processuale in cui termina con le tre domande che hanno determinato il Pubblico Ministero a chiedere la revoca della vostra ordinanza, ad ammettere il video, c'è il provvedimento vostro in cui l'acquisite, il Pubblico Ministero Argentino che dice: "Noi insistiamo per la visione in aula e non ci sono altre domande". Così si chiude. Esaurite le domande il teste viene congedato. Il teste ritorna in aula esclusivamente per riguardare il video e fare le domande che devono essere attinenti alle riprese video. Le domande su come ha avuto il video, che cosa hai fatto, dove sei andato, sono tutte domande che sono già state fatte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se dobbiamo discutere della ammissibilità di una domanda che è relativa alla visione di un video, di come ha avuto il video e quando è stato fatto il video, non so se veramente è il caso di discutere anche di questo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo, perché è finito l'esame del Pubblico Ministero!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Io credo che sia interesse di tutti sapere come ha avuto il video.

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, l'esame del Pubblico Ministero su questo video, non è finito! Non è finito l'esame del Pubblico Ministero, perché è stato ammesso dopo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Vediamo il video. Comunque sono ammesse le domande sulla provenienza del video, perché è logico....

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono state già fatte, Presidente. Sono già state fatte a verbale, è finito il momento! C'è esame, controesame e riesame. Il riesame è finito. E' finito, non è che uno deve fare... adesso dobbiamo...

P.M. M. BUCCOLIERO - Abbiamo capito, Avvocato!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vediamo questo video.

P.M. M. BUCCOLIERO - Vediamo il video, Presidente. Presidente, ho la possibilità di chiedere al teste, siccome è stato visionato dal teste questo cd, quali sono i punti che riguardano quello che a me interessa? Perché, per esempio, ci sono immagini che riguardano per esempio un bagno, immagini che riguardano un cassonetto che ovviamente hanno poca attinenza. Quindi, se io non faccio dire al teste che cosa c'è in quel video, e il teste mi deve dire qual è la cartella che interessa l'argomento mio, come facciamo a vederlo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa cosa la doveva sapere lei!

P.M. M. BUCCOLIERO - No, per la Corte!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, il documento lo deve conoscere lei!

P.M. M. BUCCOLIERO - Siccome io lo conosco, lo voglio far conoscere alla Corte d'Assise!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E ce lo faccia vedere a tutti!

P.M. M. BUCCOLIERO - E perciò!!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E poi ci fate fare anche le domande a noi...

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, posso fare le domande al testimone, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avevamo deciso di vedere il video.

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora facciamolo partire tutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che durata ha questo video?

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non dura molto, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora lo visioniamo e poi farà le sue domande.

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene.

Viene fatto visionare il video.

P.M. - Presidente, durante la visione del video posso fare le domande al testimone?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, magari prende appunti...

P.M. M. BUCCOLIERO - E poi lo dobbiamo rimandare, perché lui non ricorderà quello che ha visto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se lei dice che non dura tanto. Allora, Pubblico Ministero...

AVVOCATO PERRONE - (Intervento fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non facciamo polemiche! Pubblico Ministero, se desidera fare una domanda su una parte specifica del video, lo facciamo fermare e fa la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO - E questo sto dicendo, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, lo facciamo fermare e fa la domanda su quell'argomento oggetto del video.

P.M. M. BUCCOLIERO - Grazie. Allora, di che cosa si tratta? In questa figura che cosa vediamo, maresciallo?

TESTE G. SOLOMBRINO - Questo è il reparto cokeria.

P.M. M. BUCCOLIERO - In particolare?

TESTE G. SOLOMBRINO - In particolare l'attimo in cui viene sfornato il coke dopo la distillazione, a mezzo di una macchina scaricatrice.

P.M. M. BUCCOLIERO - La dispersione di quei fumi a cosa è dovuta?

TESTE G. SOLOMBRINO - La dispersione è dovuta al fatto che non vengono captati all'uscita.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi manca la cappa di aspirazione?

TESTE G. SOLOMBRINO - Manca la cappa di aspirazione che dovrebbe essere su ogni macchina scaricatrice.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi in caso questo caso manca nel video, diciamo.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì. Da quello che si può vedere, comunque sia, anche laddove ci fosse, sarebbe inefficace visto che le emissioni sono sfuggite via, quindi non vengono captate.

P.M. M. BUCCOLIERO - Voi, a seguito poi di...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, che resti a verbale che è una valutazione tecnica del teste questa testé espressa e quindi soltanto per questo inutilizzabile vista la dichiarata incompetenza tecnica del teste. Dichiarata da lui stesso, all'udienza precedente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, prosegua.

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi voi avete fatto, a seguito della visione di questo video, un sopralluogo all'interno dell'Ilva su questo reparto.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Come era la situazione rispetto a questo video?

TESTE G. SOLOMBRINO - Abbiamo riscontrato questa tipologia di problematica anche quando abbiamo fatto il sopralluogo noi nel 2011.

P.M. M. BUCCOLIERO - 2011 il sopralluogo, no?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Possiamo andare avanti.

Viene ripresa la visione del video.

P.M. M. BUCCOLIERO - Qui è sempre lo stesso tipo di emissione.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì. Non so se lo posso dire.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi i difensori faranno le eccezioni, ci mancherebbe! Questa invece che cosa è? Lo possiamo sospendere.

TESTE G. SOLOMBRINO - Da questa inquadratura dovrebbe essere sempre la stessa fase. Quello sembrerebbe essere il carrello su cui viene...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vogliamo magari visionare...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché "Sembrirebbe".

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Andiamo avanti con il video.

TESTE G. SOLOMBRINO - No, questo dovrebbe essere il tetto dei forni delle cokerie.

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh, il tetto dei forni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Maresciallo, dovrebbe essere o è?

TESTE G. SOLOMBRINO - Da quello che si vede, dovrebbe essere la parte sommitale dei forni delle cokerie, dove ci sono le bocche di carico.

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo è sempre...

TESTE G. SOLOMBRINO - Questa è sempre la stessa situazione di prima, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Un attimo solo. Spieghi bene che cosa è il tetto dei forni delle cokerie?

TESTE G. SOLOMBRINO - Le cokerie sono costituite da una serie di forni. Questi forni vengono caricati dall'alto con il coke che deve essere ancora distillato, da una macchina caricatrice a mezzo di quattro o cinque fori che ci sono in corrispondenza di ognuno di questi forni. Quindi, il coke dall'alto viene inserito all'interno di questi forni, viene distillato e poi nel momento in cui il processo si è concluso, deve essere tirato fuori dal forno, vengono aperti i pannelli laterali, le porte laterali dei forni e la macchina scaricatrice, non fa altro che con un pistone ed una piastra spingere il coke distillato e buttarlo come abbiamo visto nel primo di questi video, all'interno di un carrello. Quel carrello poi, successivamente, viene portato sotto un impianto di spegnimento - sono delle docce - e viene, in questo modo, spento, abbassata la temperatura del coke attraverso una cascata d'acqua.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, nel momento in cui viene...

TESTE G. SOLOMBRINO - Per terminare. Nel momento in cui abbiamo visto il video adesso si vedono quelle emissioni che si sollevano dal tetto della cokeria, nonostante le porte laterali dei forni siano chiuse. Questo a differenza del primo video che abbiamo visto, nel quale l'emissione si generava nel momento in

cui venivano aperte le porte e scaricate il coke. Se le porte sono chiuse del forno, l'altra parte da dove può uscire l'emissione è, per esclusione, la parte di carico.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, poi lo vedremo se ci sono altri filmati. Nel momento in cui viene raffreddato il coke, ci sono comunque emissioni in atmosfera?

TESTE G. SOLOMBRINO - Allora, il coke viene raffreddato con dell'acqua all'interno di alcune torri di spegnimento dove abbiamo detto prima, viene portato il carrello. All'interno di queste torri esiste un sistema di filtrazione a persiane, che dovrebbe trattenere la parte più volatile che nel momento in cui il coke viene raffreddato si stacca dalla parte un po' più grossolana del coke stesso. Naturalmente parliamo di particelle, queste vengono trasportate attraverso il vapore che si viene a generare nel momento in cui viene buttata l'acqua sul coke e poi dovrebbero essere captate da questo sistema di filtrazione in queste torri, da queste persiane per evitare che possano andare all'esterno.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ricorda, nei suoi accertamenti, anche per altre indagini, se è stato presente a questa attività se ha notato qualcosa?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa?

TESTE G. SOLOMBRINO - Mi è capitato una volta di trovarmi nei pressi di una torre di spegnimento e di avvertire, appunto, come la caduta di questo pulviscolo, nonostante ci siano questi filtri a terra, perché io mi trovavo sul piano zero, piano di campagna.

P.M. M. BUCCOLIERO - quindi, l'hanno colpita questo pulviscolo più pesante.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì, un pulviscolo di ricaduta. Tanto che poi mi sono dovuto riparare.

P.M. M. BUCCOLIERO - Possiamo andare avanti nel video, per piacere?

Viene ripresa la visione del video

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa che fase riproduce?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sempre quella di scaricamento. È il coke ancora - vede? - si trova nel carrello.

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa dispersione.

TESTE G. SOLOMBRINO - Per me sono emissioni.

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, diciamo, dispersioni, poi tecnicamente...di fumi, di polveri... Si ricorda questa immagine?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì, anche questa qua è la fase di scaricamento.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, sistemi di captazione non ci sono.

TESTE G. SOLOMBRINO - Quella specie di magma: è il coke che viene scaricato all'interno del carrello.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, quei fumi sono dispersi tutti in atmosfera, in sostanza.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì, come chiaramente si vede dal video. Sopra si vede che non c'è nessun tipo di filtro. Non esiste cappa di mantenimento delle emissioni.

P.M. M. BUCCOLIERO - Qui siamo sempre nella fase di scaricamento del coke.

TESTE G. SOLOMBRINO - Molti di questi video ripropongono le stesse fasi, sono ripresi in più momenti. Però sono sempre inerenti - diciamo - alla fase...

P.M. M. BUCCOLIERO - Alla cokeria insomma.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì. Quella cartella che è aperta adesso... In questo caso il video è stato girato alla rovescia, insomma...

P.M. M. BUCCOLIERO - Capovolto. Sotto c'è il carrello, che dovrebbe tenere - no? - il coke distillato.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì, che contiene poi il contenitore del coke distillato, quello che poi come ho detto prima va.... Una volta spento e distillato, viene mandato attraverso i nastri trasportatori al reparto agglomerato dove poi viene fatta la miscela per gli altiforni. Naturalmente a quella temperatura sui nastri trasportatori - che sono in gomma - non si possono

mettere insomma. Da questo video si vede che il carrello si muove e va dalla bocca del forno alla torre di spegnimento. Queste sono le torri di raffreddamento.

P.M. M. BUCCOLIERO - Maresciallo, sulle cokerie ce n'è una che riguarda le bocche di caricamento.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Siccome non l'abbiamo visto, sta sempre nella...

TESTE G. SOLOMBRINO - In questa cartella ci sono anche delle foto. Quelle là sono foto.

P.M. M. BUCCOLIERO - È un video proprio.

TESTE G. SOLOMBRINO - Non so quale possa essere di quelli là però.

P.M. M. BUCCOLIERO - Queste sono tutte foto quello che rimangono, no?

TESTE G. SOLOMBRINO - Perché anche la cartella C, ci sono dei video relativi alle cokerie.

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Andiamo avanti. Che è successo?

TESTE G. SOLOMBRINO - Questo è il tetto dei forni delle cokerie. Quelle che si vedono... quelle sono le... Sembrano dei tombini, sono delle bocche di carico. Quindi, questi tappi vengono tolti, passa la macchina caricatrice, inserisce il coke all'interno di questi buchi che non sono altro che la parte sommitaria del forno che c'è sotto - quindi lo riempiono sostanzialmente - poi vengono ritappati e dovrebbero essere sigillati.

P.M. M. BUCCOLIERO - Solo che in questo caso....

TESTE G. SOLOMBRINO - In questo caso, qualche mal funzionamento ha provocato queste perdite...

P.M. M. BUCCOLIERO - Parliamo dalla bocca di caricamento.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì, perché là sopra solamente quella c'è. Il forno ha una base, due porte laterali e la bocca di carico. Se le due porte laterali sono chiuse, devono essere chiuse per mettere la distillazione del coke, vengono aperte esclusivamente nel momento in cui viene scaricato.

P.M. M. BUCCOLIERO - E' chiarissimo. Quindi, da sopra, evidentemente la sigillatura non è stata fatta bene, o non è stata fatta proprio.

TESTE G. SOLOMBRINO - Può essersi creato qualche malfunzionamento all'interno.

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo avanti...

TESTE G. SOLOMBRINO - Di lì, non dovrebbe uscire niente, tant'è vero che non è previsto neanche un sistema di captazione.

P.M. M. BUCCOLIERO - A tenuta dovrebbero essere.

TESTE G. SOLOMBRINO - Dovrebbero tenere, ma perché? Perché da là non dovrebbe uscire niente. Infatti, non è previsto nessun sistema di aspirazione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Qui è sempre le bocche dei forni.

TESTE G. SOLOMBRINO - Questa qui è la macchina caricatrice, passando, scorrendo su dei binari riempi tutti i forni...

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa che cartella è?

TESTE G. SOLOMBRINO - Un attimo che... questa è sempre la C e le altre sono tutte foto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE G. SOLOMBRINO - Se le volete aprire.

P.M. M. BUCCOLIERO - Tutte foto sono, no?

TESTE G. SOLOMBRINO - In ogni cartella, io ho fatto una descrizione nella mia annotazione, il dvd è composto da diverse cartelle, all'interno di ogni cartella ci sono file video e file fotografici. Quindi, quelli che sono fuori dalle cartelle, generalmente sono file fotografici, quelli inseriti all'interno delle cartelle, invece, dovrebbero essere file video.

P.M. M. BUCCOLIERO - Possiamo proseguire qui. Andiamo alla cartella E. In che reparto ci troviamo qui, Maresciallo?

TESTE G. SOLOMBRINO - Questo, siamo in agglomerato. Questo è il punto di scarico delle polveri e dei filtri MIP.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quello che si vede lì cosa è: un sacco?

TESTE G. SOLOMBRINO - Quello è un sacco che viene attaccato nel punto di scarico delle polveri e serve a contenerle per poi essere smaltite.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Quindi, parliamo delle polveri, dove c'è la diossina in sostanza.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì. Il MIPLES, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, magari, se ci può indicare esattamente la cartella quando viene...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, cartella E.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cartella E. Primo, secondo, terzo video?

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo qui è il secondo video.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie. Se magari ogni volta ci vuole ricordare la cartella e il documento che stiamo esaminando.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Secondo video, cartella E.

TESTE G. SOLOMBRINO - Mi sembra che queste siano numerate: 1, 2 e 3.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Qui sempre l'agglomerato?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì, sì. È un altro scorcio del sistema di scarico. Dalla parte di dietro, si vede il sacco appeso. Qua la problematica risiede nel fatto che le polveri, comunque, non vadano a finire nella totalità all'interno del sacco.

P.M. M. BUCCOLIERO - Delle fuoriuscite, delle dispersioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo è il numero 4 sempre della cartella E.

P.M. M. BUCCOLIERO - 4, Presidente. Sono sette in tutto. È il 5 qui, Presidente.

TESTE G. SOLOMBRINO - Questo è il punto di aggancio del big bag alla bocca di uscita dello scarico delle polveri.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sempre quinto? No, sei.

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo è il 6. Il 7 è l'ultimo di questa cartella. Andiamo alla cartella F. Di che si tratta maresciallo?

TESTE G. SOLOMBRINO - Queste sono le polveri che cadono dal punto di espulsione delle polveri, che abbiamo visto prima, che si depositano a terra e poi vengono raccolte in più punti per poi essere recuperate.

P.M. M. BUCCOLIERO - Spostate, sì, smaltite. Nel 2011. Avete fatto dei rilievi fotografici nel 2011?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sono agli atti...

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Come video abbiamo finito. A seguito dell'analisi di questo video, avete effettuato - ha detto - il sopralluogo?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì. Ho fatto un fascicolo fotografico che dovrebbe essere agli atti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha una copia a colori?

TESTE G. SOLOMBRINO - Ho una copia a colori, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ce lo vuole descrivere? Io ce l'ho ma è in bianco e nero. Forse anche la Corte d'Assise ce l'ha in bianco e nero.

TESTE G. SOLOMBRINO - Presidente, lei ha...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Le domande le farà sempre il Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì. Descrivere le foto...

TESTE G. SOLOMBRINO - Allora, nella foto numero 1 abbiamo una panoramica dell'impianto. Parliamo dell'agglomerato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Immagino che ci sia anche il verbale di sopralluogo?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi in che data è?

TESTE G. SOLOMBRINO - Questi sono stati fatti il 24/11/2011 se non vado errato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie. Prego.

TESTE G. SOLOMBRINO - Poi abbiamo nella foto numero 3, proprio quello che vedevamo nei video, lo stesso punto dell'impianto, il particolare dei punti di scarico delle polveri, quello con il big bag - con il saccone - appeso nella bocca di scarico. Quindi, anche nel 201, quando siamo andati, c'era un problema di dispersione delle polveri, che non venivano totalmente contenuti all'interno del big bag che si vede chiaramente che è sporco di polveri e quindi, si depositano a terra comunque. Vanno dove non dovrebbero.

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, prosegua, maresciallo.

TESTE G. SOLOMBRINO - La foto numero 4 è appunto il particolare dell'aggancio del big bag al punto di raccolta, dove, appunto, si può notare la fuoriuscita delle polveri che sporcano il sacco

contenitore. Nella foto numero 5 c'è un particolare delle polveri depositate e raccolte in cumuli sul piazzale dell'impianto, tutte queste polveri che poi in vari momenti cadono sul pavimento, sulla pavimentazione e vengono in qualche modo raccolte, in più punti per essere asportati.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dovrebbero essere raccolti. Prego.

TESTE G. SOLOMBRINO - La foto numero 6 è un altro particolare, sempre delle polveri depositate sul piazzale, raccolte in piccoli cumuli; la foto numero 7, invece, abbiamo una serie di sacchi di big bag contenenti le polveri dei filtri, quindi, un deposito di questi sacchi, sempre prima dell'avviamento... a smaltimento. Poi, il giorno 28/11 il sopralluogo è stato effettuato presso il reparto cokerie.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE G. SOLOMBRINO - Quindi, la foto numero 8 è una panoramica dei forni delle cokerie e ritrae una delle due porte che descrivevo prima. La foto numero 9, invece, ritrae l'operazione di scarico del coke distillato dei forni delle cokerie. Si noti che la macchina scaricatrice, è priva del filtro per l'abbattimento dell'emissioni generatasi nella fase di scarico. Quindi, una cappa che sarebbe dovuta essere presente sulla macchina scaricatrice di cui le macchine scaricatrici sono state fornite sicuramente in epoca successiva, anche a quelle del video, in questo caso, non era presente, perché...

P.M. M. BUCCOLIERO - Come abbiamo visto nel video.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì, sì, diciamo, che era la stessa situazione, quindi, non c'era...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ha detto questo il teste. Ha detto soltanto che non c'era la cappa ispiratrice. Pubblico Ministero, lei è sempre in una posizione di esame. Non deve suggerire al teste le cose che le fanno comodo, perché il teste ha detto che in epoca in cui lui è andato, comunque c'erano le cappe di aspirazioni...

P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamolo dire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare l'opposizione poi parla lei.

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione a cosa?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Alle sue domande che sono suggestive.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ho fatto nessuna domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché il teste ha detto una cosa diversa.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ho fatto nessuna domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero facciamo finire l'avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei ha aggiunto "Quindi, la situazione era come quella di prima", non l'ha detto il teste. Lei ha voluto mettere in bocca al teste la risposta che voleva lei, Pubblico Ministero. Vi è opposizione, perché lei fa le domande suggestive e continua a fare commenti alle domande che fa... alle risposte che dà il teste.

P.M. M. BUCCOLIERO - A cosa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei fa i commenti!!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la invito alla calma, però. Non è necessario gridare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma il Pubblico Ministero mi interrompe.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infatti, il Pubblico Ministero ha sbagliato ad interromperla, però, lei l'eccezione l'ha fatta, la domanda la ritira il Pubblico Ministero e la formula in modo diversa.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Presidente, un altro tipo di questione sempre su questo tipo di domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Poco fa, il Pubblico Ministero, ha interrogato il teste sulla foto numero 9, insistendo e proponendo delle domande che sono state esattamente già fatte in una scorsa udienza, e a cui il testimone ha già risposto. Ha spiegato perché questa macchina non aveva il sistema filtro. Ha già spiegato il teste. Quindi, queste domande sono già state fatte. Rifare in sede di esame allo stesso teste, le stesse domande, avendo magari delle risposte uguali o diverse, è

inammissibile! Non ha avuto probabilmente... Però, signor Giudice, se verificate, è già stato spiegato dal teste, perché quella macchina non aveva il filtro. È già stato spiegato. Perché glielo si chiede di nuovo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si tratta della stessa macchina di cui abbiamo già parlato nel corso del dibattimento?

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, io non ho chiesto se aveva... Alla risposta del teste che ha detto che la macchina era priva del sistema di captazione, io ho semplicemente affermato come abbiamo visto nel video. Punto!

AVVOCATO VOZZA - Lei può fare domande, non commenti! Proprio questo lei non può fare. Lo ha confessato!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non terremo conto di questa risposta. Prego, vada avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo avanti nelle...

TESTE G. SOLOMBRINO - La foto numero 9 l'abbiamo descritta. Nella foto numero 10, è ritratta un'altra macchina scaricatrice, in questo caso, munita del filtro per abbattimento delle emissioni, a differenza della foto precedente. La foto numero 11, invece, sono le operazioni di spegnimento e di raffreddamento del coke distillato, quello che avviene sotto le torri di spegnimento. La foto numero 12 è il punto di emissione dell'impianto di spegnimento e raffreddamento del coke, quindi, il punto più alto del camino da dove fuoriesce il vapore acqueo unitamente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Unitamente a che cosa?

TESTE G. SOLOMBRINO - Unitamente alle particelle che avevo descritto poc'anzi. Nella foto numero 13, invece, il coke distillato, raffreddato, pronto per essere inviato all'impianto di agglomerazione, mediante il nastro trasportatore. La foto 14, invece, è la parte superiore dei forni, delle cokerie, dove sono ubicate le bocche di caricamento del coke, quei famosi tombini di cui parlavamo prima.

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, per il resto io... le altre foto riguardano la discarica. Ma questo è un altro discorso, non

c'entra niente. Io chiedo l'acquisizione del fascicolo a colori, Presidente, che è più chiaro rispetto al bianco e nero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono opposizioni...

P.M. CANNARILE - Per precisione, il fascicolo fotografico risulta già acquisito, è già agli atti, faldone 6.113. Quindi, dovrebbe essere già agli atti, onestamente non ricordo se è in bianco e nero o a colori. Comunque è lo stesso fascicolo che abbiamo visionato oggi, magari per comodità lo si può allegare al verbale dell'odierna udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci pare di ricordare che sia in bianco e nero.

P.M. CANNARILE - Però è stato già acquisito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi viene acquisito questo fascicolo. Ci sono altre domande?

P.M. M. BUCCOLIERO - Due sole ed ho finito, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda queste polveri, questi cumuli di cui ha discusso, con che codici venivano classificati da Ilva?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C'è opposizione! Le domande sono sul video, non dobbiamo rifare di nuovo l'esame!

P.M. M. BUCCOLIERO - E il video...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le domande dovevate farle all'altra udienza!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, sono relative al video che abbiamo appena visionato! Anche, perché, le modalità dell'esame erano vedere il video e fare le domande. Poi abbiamo inserito il blocco del video e fare la domanda giusto per agevolare il seguire l'esame da parte di tutti. Però questo non vuole dire che qualche domanda relativa al video non si possa fare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C'era il codice CER sul video per caso? A me non pare! Rispetto allo smaltimento di quelle polveri, è un accertamento che prescinde dal video. Sennò gli dobbiamo fare le tutte domande di questo mondo, sulle cokerie, cioè dobbiamo spaziare, rifare...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre polemica!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è sempre polemica, Pubblico Ministero. Esiste il Codice!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che codice CER veniva attribuito?

TESTE G. SOLOMBRINO - Il codice CER che veniva all'epoca utilizzato era 100207 asteriscato, che è un rifiuto speciale pericoloso e veniva smaltito fuori dallo stabilimento, in impianti esterni.

P.M. M. BUCCOLIERO - In precedenza?

TESTE G. SOLOMBRINO - In precedenza, invece, veniva smaltito con lo 08 finale, lo stesso codice con 08 finale: rifiuto speciale non pericoloso.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, adesso gli danno il rifiuto pericoloso, prima non pericoloso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - "Adesso", "Prima", ma di che stiamo parlando, Presidente?

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, lo facciamo precisare, perché nella sua annotazione così sta scritto. "Oggi allo stesso viene assegnato il codice CER 07, rifiuto pericoloso. Oggi, 2011". Prima 208, quindi, rifiuto non pericoloso. Questo stiamo parlando.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Adesso e prima, a verbale non rimane niente.

P.M. M. BUCCOLIERO - E va bene, adesso rimane.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, al momento del sopralluogo, il codice rifiuto era mutato.

TESTE G. SOLOMBRINO - L'ho detto anche io, insomma.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Pubblico Ministero. Si attenga, però, alle domande relative al video che abbiamo visionato, per cortesia.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente, un'ultima domanda ed ho finito. Si ricorda - se lo sa - quando è stato adottato il sistema di captazione delle polveri con il big bag? La data esatta se la ricorda? L'anno?

TESTE G. SOLOMBRINO - No.

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Ho finito, Presidente. Non so se la collega Cannarile deve fare altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono domande, dottoressa?

P.M. CANNARILE - No, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Parti Civili, ci sono domande? No. La Difesa? Prego.

AVVOCATO VOZZA - Presidente, chiedo scusa, preliminarmente anche noi vorremmo procedere in maniera analoga a quella del Pubblico Ministero. Ossia, noi abbiamo estrapolato da quel video anonimo, alcuni fotogrammi e stralci di filmati che tutti noi vedremo essere gli stessi e poiché la revoca dell'ordinanza reiettiva di quel video, precedentemente assunta dalla Corte e poi modificata, mi pare che riposi su una valutazione comparativa del teste, io questa valutazione comparativa, la vorrei rendere più esplicita attraverso la proiezione di queste immagini che vi dico subito sono parte estrapolate dal video anonimo, parte dal fascicolo fotografico di cui... relativo all'accesso del 24 novembre 2011.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, mi sembra di capire che è lo stesso video che è stato utilizzato per l'esame.

AVVOCATO VOZZA - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Volete commentare con il teste.

AVVOCATO VOZZA - Io con grande linearità e credo lealtà processuale, ripeto, poiché il video è stato ammesso, rispetto ad una affermazione del teste che ha detto che le problematiche erano ancora attuali emmissive, io vorrei mettere a confronto visivamente a beneficio di tutti, del teste, vostro, dei Giudici Popolari, queste immagini che sono immagini a questo punto tratti da atti già nella vostra disponibilità, quindi, estrapolate dal video anonimo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la mia domanda è: c'è qualche immagine, diciamo, nuova che lei di cui non ha chiesto mai la produzione...

AVVOCATO VOZZA - Assolutamente no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Benissimo.

AVVOCATO VOZZA - Il materiale è: video anonimo, fascicolo fotografico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Benissimo.

AVVOCATO VOZZA - Così anche noi potremo effettuare una valutazione comparativa sugli stessi luoghi, all'epoca del video anonimo e all'epoca dell'accesso del nuovo.

AVVOCATO CAIAZZA - La RAI se n'è andata.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, vorrei segnalare che le videoriprese, stranamente, non ci sono più in aula, evidentemente la parte della Difesa non interessa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il video, a quanto ho compreso, sarebbe semplicemente il video che abbiamo visto.

AVVOCATO VOZZA - Certo. Raffrontato ai fotogrammi tratti dal fascicolo fotografico già versato al fascicolo del dibattimento alla scorsa udienza, cui ha fatto riferimento oggi il Pubblico Ministero, ossia il fascicolo fotografico di cui al sopralluogo del NOE 24 novembre 2011.

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo di cui ha parlato adesso il teste?

AVVOCATO VOZZA - Sì, esattamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se questi sono i termini, penso non ci sia opposizione del Pubblico Ministero.

AVVOCATO VOZZA - Io credo che in questi anni di professione mi sia meritato un minimo di credito, se dico che di lì li abbiamo estrapolati. Ma li vedremo tutti, ove mai mi fossi confuso in perfetta buona fede, il Pubblico Ministero sarà solerte della discrasia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Può procedere. Avvocato, come diciamo principio generale, sapete che io non amo le sorprese, ma non perché non le amo io a livello personale...

AVVOCATO PERRONE - Presidente, mi perdoni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo, Avvocato! Mi faccia finire! Se voi volete assumere la prova con dei sistemi particolari che magari sono anche ammissibili, vi chiederei di anticipare quello che andiamo a vedere. Per me lei adesso potrebbe proiettare anche diciamo...

AVVOCATO VOZZA - Un film.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, no, diciamo qualcosa di personale - non lo so, non un film - però...

AVVOCATO VOZZA - Mi auguro di non averlo riversato.

P.M. M. BUCCOLIERO - Speriamo, Avvocato Vozza!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vorrei invitare le Difese a preannunciare al Collegio se le modalità della prova, o se la prova diciamo, riveste delle particolarità, tipo cartelloni... Ma non perché non siano ammissibili: semplicemente per darci la possibilità di valutare preventivamente l'ammissibilità di questi mezzi atipici di prova. Solo per questo motivo.

AVVOCATO VOZZA - Presidente, noi raccogliamo l'invito e prendiamo buona nota. Se non è stato fatto, in questo caso, è perché non c'è nulla di nuovo. Siamo proprio nello stesso ambito all'interno del quale era stata programmata l'attività probatoria di oggi, non c'è nulla di più. Anzi c'è di meno, probabilmente, né di diverso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ho motivo per mettere in dubbio la sua parola.

AVVOCATO VOZZA - A prescindere, mi sembra giusto che comunque lo rappresenteremo. Al limite diremo una cosa inutile, ma non dannosa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie.

AVVOCATO VOZZA - a lei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, vediamo.

(Si visionano le fotografie)

AVVOCATO VOZZA - Allora, questo - a beneficio del teste e della Corte - sono fotogrammi estrapolati da quel materiale acquisito.

P.M. M. BUCCOLIERO - (intervento fuori microfono).

AVVOCATO VOZZA - No, dottore Buccoliero, non dica così! Nonostante la stima e la simpatia che ho nei suoi confronti, non le consento di dire che questo fotogramma è stato estratto da qualcosa di diverso del CD o DVD che dir si voglia che lei ha prodotto. Grazie!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, può precisare la cartella?

AVVOCATO VOZZA - Questo è sicuramente nella prima cartella. Il numero del fotogramma non lo ricordo, ma possiamo rintracciarlo, perché rimanga a verbale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi è della documentazione fotografica, non video.

AVVOCATO VOZZA - Questo è della documentazione fotografica. Questi sono appunto i fotogrammi tratti da quel DVD che lei ha analizzato e che ci ha illustrato, Maresciallo...

TESTE G. SOLOMBRINO - Questi sono dei file fotografici però, non sono dei fotogrammi estrapolati dai video che abbiamo visto.

AVVOCATO VOZZA - Ho detto fotogrammi estrapolati dal DVD, nel senso che il DVD contiene video e fotogrammi.

TESTE G. SOLOMBRINO - Siccome abbiamo visto soltanto i video...

AVVOCATO VOZZA - Per una scelta della Procura! Però mi fa piacere che lei li riconosca, quindi così...

TESTE G. SOLOMBRINO - Tutti non li posso ricordare, però...

AVVOCATO VOZZA - Così tranquillizziamo anche e fughiamo i timori del dottor Buccoliero.

TESTE G. SOLOMBRINO - Mi fido! Mi fido io, Avvocato!

AVVOCATO VOZZA - Qui parliamo della cokeria: è corretto?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO VOZZA - E questi sono, appunto, i fotogrammi tratti da quel materiale anonimo. Ora, io vorrei che lei stesso ha detto non solo non datato, mi confermi se ho capito male, ma del quale è impossibile la datazione. È corretto?

TESTE G. SOLOMBRINO - Allora, per ciò che attiene la datazione, alcuni file, il nome di alcuni file potrebbe - tra virgolette - essere la data di creazione di quel file, perché molti supporti informatici danno come nome di file, nel momento in cui si va a scattare la fotografia o fare il video, una sequenza numerica nella quale potrebbe esserci la data e l'ora. Però siamo nel... Potrebbe, non posso dare una certezza. Siccome non le ho fatte io...

AVVOCATO VOZZA - Certo!

TESTE G. SOLOMBRINO - Non posso dire...

AVVOCATO VOZZA - Ma non era una contestazione!?

TESTE G. SOLOMBRINO - Infatti!

AVVOCATO VOZZA - Potrebbero essere stata riversate successivamente. No, ma non era una contestazione. Quindi, e questa in particolare mi conferma che raffigura le porte dei forni della cokeria? E quell'area?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì, dovrebbe essere questa qua, perché c'è un po' l'emissione, per cui non si riesce... Però mi sembra di sì, perché in basso sulla sinistra mi sembra di riconoscere una delle porte dei forni.

AVVOCATO VOZZA - Peraltro, in aiuto, chiedo scusa...

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì, questa sì.

AVVOCATO VOZZA - Bene. Se possiamo andare avanti. Se si ferma sul terzo fotogramma, vorrei anche, in aiuto alla identificazione dei luoghi, evidenziare quel comignolo che si vede, che in realtà tecnicamente è una candela, così aiuta anche noi profani ad identificare il luogo. Possiamo andare avanti. Mentre questa mi conferma che è la situazione che voi avete rilevato all'atto del vostro sopralluogo: è coretto?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO VOZZA - Parliamo sempre dei forni delle cokerie, giusto?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO VOZZA - Quindi parliamo dei forni delle cokerie nel video, insomma, nelle riprese anonime e in quelle che voi...

TESTE G. SOLOMBRINO - La foto che ho fatto...

AVVOCATO VOZZA - La foto numero 8, Maresciallo.

TESTE G. SOLOMBRINO - Infatti, sta proprio scritto lì. Sì. La foto numero 8, perfetto.

AVVOCATO VOZZA - Va bene. Quindi la zona è la stessa?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO VOZZA - I primi tre fotogrammi che le ho mostrato attengono a quel materiale anonimo, questa è la vostra ripresa, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi - Avvocato, per precisione - lei ha parlato della fonte anonima, ma queste sono invece le foto del sopralluogo.

AVVOCATO VOZZA - No. I primi tre fotogrammi, Presidente, sono della fonte anonima, perché ognuno di noi faccia la valutazione sulla identità o meno delle situazioni emissive di allora rispetto al loro sopralluogo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non avevo compreso. Sì, sì, benissimo. Grazie.

AVVOCATO VOZZA - Torniamo un attimo indietro, chiedo scusa. Proprio a beneficio di tutto, vediamo - Presidente e signori Giudici - proprio quel comignolo, appunto tecnicamente candela, che identifica - anche appunto per noi profani - la identità dei luoghi. Possiamo andare avanti, prego. Questo invece è sempre un fotogramma tratto dal materiale anonimo. Lo ricorda, lo riconosce?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO VOZZA - Sì. Possiamo andare avanti. Questo è quello che abbiamo visto pocanzi: ricorda?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO VOZZA - Questo è il piano di carica dei forni: è corretto?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO VOZZA - Bene. Questa è la situazione raffigurata nel materiale, nel video anonimo, giusto?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO VOZZA - Andiamo avanti. Questo è lo stesso piano di carica? Questa è la sua foto, la numero 14.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO VOZZA - Il piano di carica è lo stesso?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO VOZZA - Cioè quello raffigurato con quell'incendio...

TESTE G. SOLOMBRINO - Di una delle batterie delle cokerie, non sappiamo se e quale...

AVVOCATO VOZZA - Sì, parte superiore dei forni delle cokerie dove sono ubicate le bocche di caricamento del coke. È corretto?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sono diverse batterie, per cui non posso dire se...

AVVOCATO VOZZA - La foto è in prospettiva, poi, al di là di

quale sia.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì, sì, nel senso che tutte le batterie sono fatte più o meno allo stesso modo, per cui quella di prima poteva essere un'altra batteria, questa poteva essere...

AVVOCATO VOZZA - No, però mi perdoni, Maresciallo, siccome l'esame è stato comparativo, lei il piano di carica dei forni da batteria che ha visto è questo?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì. L'ho fotografato.

AVVOCATO VOZZA - Bene!? E con questo materiale abbiamo terminato, quindi era - tutto sommato - di breve ma intenso impegno. Lei sa qual è il corretto tempo di distillazione del coke?

TESTE G. SOLOMBRINO - No.

AVVOCATO VOZZA - Può dire se le immagini raffigurate nel video riportato in quel DVD di fonte anonima e data incerta, laddove si vedono le emissioni all'atto dello sfornamento del coke, riproducano e immortalino lo sfornamento di un coke sfornato appunto prima del decorso del corretto tempo di distillazione?

TESTE G. SOLOMBRINO - Non lo posso dire.

AVVOCATO VOZZA - Ossia che si tratti, volgarmente, di coke crudo?

TESTE G. SOLOMBRINO - Non posso dire una cosa del genere, perché non so il momento in cui è stato estratto il coke dal forno. Primo. Secondo: sui tempi di distillazione ho già risposto prima.

AVVOCATO VOZZA - Va bene, quindi non può rispondere.

TESTE G. SOLOMBRINO - Non avevo fatto nessun appunto relativamente a quello.

AVVOCATO VOZZA - Va bene. Senta, sempre per quanto riguarda la fase di sfornamento, abbiamo visto diversi video e diverse immagini. Lei sa dire se ritraggono sempre lo stesso forno o forni diversi? E se sono diversi ce li identifica, cortesemente?

TESTE G. SOLOMBRINO - No, non riesco a dirle se sono... perché, a parte la qualità del video, ma poi sono praticamente tutti uguali, quasi uguali, simili.

AVVOCATO VOZZA - Quindi quei video potrebbero riprodurre la

stessa situazione presa da angolazioni diverse dello stesso forno, per quanto le consta.

TESTE G. SOLOMBRINO - Potrebbe.

AVVOCATO VOZZA - Potrebbe.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, scusi se la interrompo.

AVVOCATO VOZZA - Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chiedo alla Difesa e al Pubblico Ministero se si può allontanare il tecnico video che ci ha assistito.

AVVOCATO VOZZA - Assolutamente sì!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Benissimo. Grazie.

AVVOCATO VOZZA - Poi, le consta che le porte raffigurate nella fotografia da lei scattata - e faccio riferimento al numero 8 del fascicolo fotografico - al contrario delle porte rigide raffigurate nel video anonimo siano state invece installate dalla gestione privata, e siano della tipologia a tenuta elastica flessibile? Ossia quelle raffigurate nel video anonimo sono rigide e quelle invece immortalate da lei sono a tenuta elastica flessibile?

TESTE G. SOLOMBRINO - Questo non glielo posso dire.

AVVOCATO VOZZA - Le consta che queste porte a tenuta elastica flessibile si adattino automaticamente alle dilatazioni termiche dei telai, e che tale tecnologia sia descritta nel BREF 2012? In cui peraltro l'impianto di Taranto sul punto viene citato come example plant?

TESTE G. SOLOMBRINO - A cosa servono sì. Sul fatto che siano state pubblicate su... no.

AVVOCATO VOZZA - Quindi le consta che queste porte a tenuta elastica flessibile si adattino automaticamente a dilatazioni termiche ed impediscano la fuoriuscita di emissione?

TESTE G. SOLOMBRINO - È un sistema che dovrebbe evitare la dispersione di emissioni fuggitive.

AVVOCATO VOZZA - Bene. Relativamente al piano di carica invece - quello di cui abbiamo parlato pocanzi - le consta che la macchina caricatrice da lei ripresa nella fotografia numero 14 del suo fascicolo fotografico, adotti la tecnologia cosiddetta

smokeless, ossia senza fumo, che evita l'emissione di polveri durante il caricamento del forno?

TESTE G. SOLOMBRINO - No, sinceramente questo è un aspetto che non conosco, ma non mi sembra di avere detto nulla che...

AVVOCATO VOZZA - Ma io non lo sto contestando nulla, Maresciallo, io sto chiedendo delle informazioni se sono patrimonio della...

TESTE G. SOLOMBRINO - Siccome siamo arrivati al punto di dire "per evitare che", per evitare che lo smog, per evitare che appunto si possano propagare in atmosfera dei fumi o comunque delle particelle nel momento in cui avviene il carico del forno, non mi sembra prima di avere detto nulla, di avere contestando nulla del genere, neanche nella mia annotazione.

AVVOCATO VOZZA - No, ma guardi che io non sto rintuzzando delle cose che lei ha detto.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sto cercando di capire!

AVVOCATO VOZZA - Le sto chiedendo delle spiegazioni, se fanno parte del suo patrimonio di conoscenza. Se lei correttamente mi dice "non le so dire", non mi saprà dire. Quindi non riconosce quelle macchine caricatori. Ma non sa proprio che esiste questa tipologia di macchine caricatori smokeless?

TESTE G. SOLOMBRINO - No.

AVVOCATO VOZZA - Non lo sa .

TESTE G. SOLOMBRINO - No.

AVVOCATO VOZZA - Quindi è inutile anche se le...

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì, è inutile.

AVVOCATO VOZZA - E' inutile che chiederle se sa che è citata questa macchina adottata da Ilva di Taranto nel BREF 2012 come example plant.

TESTE G. SOLOMBRINO - No.

AVVOCATO VOZZA - Ossia come esempio di applicazione della migliore tecnologia disponibile.

TESTE G. SOLOMBRINO - No.

AVVOCATO VOZZA - Ascolti: poi lei ha detto che è capitato una volta, credo di aver trascritto bene, nei pressi di una torre di spegnimento...

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì. Quello sì.

AVVOCATO VOZZA - Ma c'è traccia in questo fascicolo, lei ha fatto una relazione di servizio?

TESTE G. SOLOMBRINO - No.

AVVOCATO VOZZA - E quando sarebbe capitato, se non le spiace spiegarcelo?

TESTE G. SOLOMBRINO - Il periodo più o meno era sempre quello. Siccome di accessi all'impianto, allo stabilimento, ne ho fatti ormai non so neanche io quanti, ero lì per altri motivi e mi è capitato di...

AVVOCATO VOZZA - E non ha ritenuto di riassumere e documentare questo in una relazione di servizio? Perché lei dice: "Sono capitato, ho visto il pulviscolo, addirittura mi stava venendo addosso e mi sono dovuto spostare". Un evento del genere lei non ritiene di consacrarlo in una relazione di servizio, in una annotazione, in qualsiasi atto che dia a noi contezza anche di quello che è accaduto?

TESTE G. SOLOMBRINO - No, Avvocato, perché altrimenti avrei dovuto consacrare tante di quelle cose in tutti i miei accessi allo stabilimento, che capisce...

AVVOCATO VOZZA - I processi anche così si fanno! Grazie, ho terminato.

La Difesa non ha altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Soltanto una domanda brevissima. Le consta o se lo ha verificato che la gestione Riva, proprio sulle cokerie, ha investito 500 milioni di euro?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì, so che è stato fatto un rehabbing. Mi sono interessato della vicenda - mi sembra - intorno al 2003 o 2004 per una delega della Procura. Su alcune batterie, se non sbaglio la 3 e la 6. Vado a memoria.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Senta, un'altra domanda: lei fa questo sopralluogo comparativo: giusto?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non ha sentito l'esigenza di fare un filmato quando ha fatto questa comparazione?

TESTE G. SOLOMBRINO - Non ero munito di..

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non era munito.

TESTE G. SOLOMBRINO - No.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Bene. Non ho altre domande.

TESTE G. SOLOMBRINO - Avevo la macchina fotografica.

La Difesa non ha altre domande.

AVVOCATO VOZZA - Posso abusare della sua pazienza per un'ultima domanda? Altrimenti chiederò al collega di farla per mio conto

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO VOZZA - Soltanto questo : nelle foto numero 5 e 6 del suo fascicolo fotografico - laddove si ritraggono delle polveri, non vorrei avere inteso male io..

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO VOZZA - Mi conferma che non sono polveri dell'elettrofiltro MIP questa?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sono polveri che si trovavano sul pavimento dell'agglomerato, del reparto agglomerato.

AVVOCATO VOZZA - Ma lei la natura e la provenienza di queste polveri l'ha accertata?

TESTE G. SOLOMBRINO - non l'ho analizzata, Avvocato.

AVVOCATO VOZZA - Né analizzata né accertata? Non ha verificato se per esempio fossero minerali caduti dal nastro trasportatore?

TESTE G. SOLOMBRINO - Per me erano polveri. Non ho ritenuto necessario...

AVVOCATO VOZZA - Comunque non sa se siano del MIP o altro? O se siano minerali?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì. Quelli che c'erano sicuramente erano quelli sui BIGBEG, e quelli erano dei filtri MIP.

AVVOCATO VOZZA - Sì. Io sto dicendo: poiché queste mi sembrava le avesse associate al MIP, invece così non è. Lei non sa dire queste polveri cosa siano? Foto 5 e 6.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sono particolari delle polveri depositate

sul piazzale ho scritto.

AVVOCATO VOZZA - Perfetto. Quale tipologia di polveri lei non sa.

TESTE G. SOLOMBRINO - Polveri.

AVVOCATO VOZZA - O minerali.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sempre polveri sono! Possono essere polveri di minerale o polveri di abbattimento fumi o altra tipologia. Lo stato fisico è sempre quello!

AVVOCATO VOZZA - Va bene, grazie. Ho terminato. La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il teste non è in grado di dirlo.

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Maresciallo, delle brevi domande, perché poi sono state già fatte dal collega altre domande, e lei ha già risposto. In generale, voi avete fatto degli accertamenti per verificare la provenienza delle fotografie e dei video allegati all'esposto anonimo?

TESTE G. SOLOMBRINO - No. Non era possibile. Ci è stato trasmesso dalla Procura Generale.

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Quindi non avete fatto neanche verifiche sulla genuinità delle immagini?

TESTE G. SOLOMBRINO - E come dovevo farlo?

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Non deve chiederlo a me! Io le ho chiesto solo se sono state fatte o no.

TESTE G. SOLOMBRINO - Penso di non... anche volendo, non sarei riuscito a farle.

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Senta, andando nell'ordine in cui lei ha fatto l'esposizione di cui al video, quindi lei è partito dallo sfornamento del coke. Le farò delle domande brevissime solo sul coke.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Lei ha detto, mostrando il video e facendo vedere quello che si vedeva dal video, che questo succede manca la cappa di aspirazione, ha detto. No?

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Alla scorsa udienza, quando lei ci ha parlato invece dell'attività di cui alla sua annotazione,

l'attività che ha fatto dentro lo stabilimento, ci ha parlato della presenza di cappe di aspirazione su tutte le macchine sfornatrici, tranne una la cui cappa era in manutenzione.

TESTE G. SOLOMBRINO - Esattamente. C'è scritto anche nel fascicolo fotografico.

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Benissimo. È sufficiente questo su questo punto. Scusi, non voglio ripetere le domande del collega. Avete verificato, nel corso del vostro sopralluogo - quindi quando avete fatto il sopralluogo - l'esistenza di procedure operative volte a garantire che lo sfornamento avvenisse solo quando la distillazione era correttamente ultimata?

TESTE G. SOLOMBRINO - No. Già avevo, più o meno, risposto all'Avvocato Vozza.

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Chiedo scusa, se lei ha già risposto! Andiamo ad un'altra fase. Per quanto riguarda la fase su cui lei si è intrattenuto sempre nel video precedente della cokeria, cioè caricamento del fossile e chiusura delle bocchette di carica, al momento in cui lei ha fatto sempre la sua verifica, le risulta che vi fosse una pratica operativa inerente la pulizia delle bocchette prima di ogni operazione di carica del fossile nei forni?

TESTE G. SOLOMBRINO - Non so se ci fosse una procedura operativa, ma personale addetto ci ha spiegato che appunto viene comunque effettuata sulle bocche di carico una pulizia prima di richiuderle e poi di sigillarle, diciamo tra virgolette, con quel materiale...

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Esatto. Io le ho fatto questa domanda perché lei ha parlato della sigillatura. Siccome c'erano due procedure al momento del suo accesso...

TESTE G. SOLOMBRINO - Pulitura e sigillatura con quel materiale biancastro. Adesso tecnicamente non so come si dice.

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Benissimo. Senta, per quanto riguarda invece il discorso delle porte, che anche adesso lei ha visto sia le foto che sono state fatte al momento del suo accesso e le sono state mostrate dall'Avvocato Vozza, le risulta che prima del suo accesso, quindi tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009

fossero state sostituite tutte le porte dei forni con nuove porte a tenuta elastica?

TESTE G. SOLOMBRINO - Non glielo so dire questo, Avvocato.

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Non ne è a conoscenza.

TESTE G. SOLOMBRINO - No.

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Lei però, scusi, su questo forse mi può dire qualche cosa, perché tutti questi particolari di queste procedure in atto, vengono dati in essere in un verbale di sopralluogo congiunto con la Regione, la Provincia, l'Arpa, presso Ilva, e con diversi tecnici anche della società, 24 novembre 2008. Lei è a conoscenza di questo verbale di sopralluogo? Per caso ha partecipato?

TESTE G. SOLOMBRINO - No.

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - È un atto che comunque è agli atti del processo, signor Presidente.

TESTE G. SOLOMBRINO - No, non ricordo. Ma penso di no, insomma. Generalmente i verbali di sopralluogo li facciamo in proprio, non unitamente ad altri Enti.

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - No, questo documento, questo verbale di sopralluogo - signor Giudice, glielo identifico meglio - è del 24.11.2008, e tra virgolette le dico chi partecipava: Servizio Ecologie della Regione Puglia, dottor Balice, Palmisano, dell'Arpa era presente il dottor Giua, della Provincia di Taranto Domenico Lovascio, e di Ilva c'erano dei tecnici Di Tursi, Labile e Portacci.

TESTE G. SOLOMBRINO - Sì.

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Ovviamente poi questi soggetti sono anche testimoni del Pubblico Ministero, e quindi gli si potrà chiedere la conferma. Però il documento è del 2008, ed è (incomprensibile) di tutte queste procedure in essere che ho chiesto al testimone...

TESTE G. SOLOMBRINO - Ma c'ero anche io, chiedo scusa, in quel verbale?

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - No, no. Infatti io le ho chiesto se per caso...

TESTE G. SOLOMBRINO - Perché conosce tutte le persone che mi ha

nominato, ma non...

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Io le ho fatto due domande: se per caso era presente e se per caso né e venuto a conoscenza di questo. Ma mi sembra che dal tenore delle sue risposte non ne era a conoscenza.

TESTE G. SOLOMBRINO - No.

AVVOCATO BACCAREDDA BOI - Direi che ho concluso. Grazie.

La Difesa non ha altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altri difensori che devono fare il controesame? Allora possiamo licenziare il teste. Maresciallo, può andare. La ringraziamo per essere tornato più volte!?

TESTE G. SOLOMBRINO - Grazie a lei.

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il testimone viene licenziato.

AVVOCATO VOZZA - Presidente, chiedo scusa, soltanto per dire che sto collazionando in forma cartacea quei fotogrammi che ho mostrato prima. Copia ne abbiamo già fornita, anzi la forniamo adesso alla Procura. Un paio di minuti e ve li produco fisicamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Benissimo, sì, sì. Viene acquisito.

AVVOCATO VOZZA - Grazie.

GIUDICE - Quindi un documento cartaceo che riproduce...

AVVOCATO VOZZA - Stampa di quei fotogrammi che abbiamo visto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Stampa dei fotogrammi. Benissimo, forse è più semplice per noi. Per questa settimana terremo soltanto questa udienza. Per il prosieguo abbiamo stilato un calendario, abbiamo anche cercato di venire incontro alle esigenze degli Avvocati, per cui non ogni settimana ci saranno due udienze. Per esempio, ad Ottobre ce n'è solo una in una settimana, a Novembre una settimana non terremo udienza, a Dicembre chiaramente finiremo prima delle festività natalizie, per cui abbiamo

cercato di conciliare le varie esigenze. Le prossime udienze saranno il 26 e il 27 Settembre. Quindi martedì 26 settembre e mercoledì 27. Per quanto riguarda Ottobre, la prima settimana solo Martedì, martedì 3 Ottobre. Poi Martedì 10 Ottobre, Mercoledì 11...

AVVOCATO VOZZA - Presidente, le chiedo scusa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato...

AVVOCATO VOZZA - No, no...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO VOZZA - Riguarda l'imputato, non me l'impedimento. Il 3 Ottobre è già fissato un processo per l'esame dei consulenti della Difesa, la discussione dinanzi alla dottoressa Galasso, in cui è imputato il medesimo ingegnere Capogrosso, che ovviamente è stato presente anche qui e ha interesse di essere in entrambi i luoghi. Preciso che quest'aula è certamente molto più confortevole dell'Alessandrini, ma è certamente più distante dall'aula D, quindi non credo mi sia possibile adempiere ad entrambi gli impegni.

AVVOCATO IPPEDICO - Presidente, chiedo scusa, Avvocato Ippedico per la Difesa Buffa. Stessa esigenza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora Mercoledì 4 invece che Martedì 3.

AVVOCATO IPPEDICO - Presidente, le rappresento che avevamo lo stesso problema per il 3 ottobre e abbiamo analogo problema per il 4, un impedimento per un'udienza a Torino e non è altrimenti differibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In quella settimana vorrà dire che facciamo udienza.

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, io le devo rappresentare che il giorno 27 sono davanti alla Corte d'Appello...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 27 di che mese?

AVVOCATO CAIAZZA - Di settembre, mercoledì. È fissata udienza straordinaria per la discussione, dopo annullamento della Corte di Cassazione, del processo Del Turco ed altri, reati contro la Pubblica Amministrazione. Io sono difensore di Del Turco. Udienza straordinaria dedicata alla discussione del giudizio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è unico difensore, Avvocato?

AVVOCATO CAIAZZA - E' la discussione. Persino se non fossi l'unico, è la discussione del giudizio di rinvio. Alla Corte di Cassazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, facciamo il 29 settembre, venerdì, eccezionalmente. Allora, 26 e 29 Settembre.

AVVOCATO BADESCHI - Presidente, mi scusi, però venerdì 29... il venerdì era un giorno che non era mai stato contemplato. L'Avvocato Centonze è impegnato in una discussione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei lo sostituisce sempre, Avvocato.

AVVOCATO BADESCHI - Dipenderà dal teste che c'è, perché avete visto che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ce lo rappresenterà quel giorno stesso e lo valuteremo. Allora, 26 e 29 settembre. Per quanto riguarda ottobre, la prossima settimana no, Martedì 10 e Mercoledì 11. Poi Martedì 17 e Mercoledì 18 ottobre. Il 24 e 25 Ottobre, e 31. Novembre andiamo al 7 Novembre.

AVVOCATO VOZZA - (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, vi potete organizzare!

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, io non mi rendo neanche conto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Avvocato, se ci sono degli impedimenti, me li rappresenterete e li valuteremo. Va bene? Perché diciamo per quelli che possiamo già da adesso prevedere, però...

AVVOCATO CAIAZZA - Perché non possiamo renderci conto ora.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, io ho una Cassazione in cui difendo un Avvocato, ed è il 24 di ottobre e devo andarci per forza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, allora, questo è il calendario. Se ci dovessero essere degli impedimenti li comunicherete tempestivamente, li valuteremo e ci regoleremo di conseguenza.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io lo stavo anticipando adesso, per questo mi stavo permettendo. Era una Cassazione, mi stavo permettendo... gli altri impedimenti normali non ve li sto dicendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però in un mese magari può succedere qualcosa!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - In Cassazione? Mah!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di tutto! Per novembre 7 e 8, quindi la prima settimana non terremo udienza. 31 Martedì, poi 7 e 8, 14 e 15, 21 e 22, 28 e 29. Per quanto riguarda Dicembre, il 5 e il 6 Dicembre, il 12 e il 13, il 19 e il 20. Dopodiché ci rivedremo nel 2018. Però comunicheremo con un congruo anticipo anche il calendario del 2018. Per quanto riguarda gli impedimenti, poiché siete tanti difensori e non tutti gli impedimenti vanno valutati nella stessa maniera, ci riserviamo volta per volta di valutarli. Quello che chiaramente vi invito, che vi chiediamo, è di comunicare tempestivamente soprattutto se è un impegno professionale che già conoscete da tempo, va comunicato nei tempi di Legge, anzi se è possibile anche con un po' di anticipo.

AVVOCATO LOIACONO - Mi scusi, Presidente, potrebbe anche solo velocemente ripetere il numero dei giorni?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 26 e 29 settembre, 10 e 11 Ottobre, 17 e 18 Ottobre, 24 e 25 Ottobre, 31 Ottobre, 7 e 8 Novembre, 14 e 15, 21 e 22, 28 e 29 Novembre. Per Dicembre: 5 e 6 Dicembre, 12 e 13, 19 e 20.

AVVOCATO - È possibile sapere almeno, anche soltanto per il 26 e il 29 per che cosa verranno le udienze?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, stavo appunto per dare la parola al Pubblico Ministero, se diciamo è in grado di indicare i testimoni che saranno citati per il 26 e il 29 settembre.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, anche a Dicembre sono due udienze sempre.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma l'ultima settimana, a Natale, non facciamo niente. Prego, Pubblico Ministero.

P.M. G. CANNARILE - Presidente, sono sicuramente da sentire i testi Balice, Conversano, Corvo e Di Francesco, per il 26. A questo punto forse chiederemmo anche un po' la collaborazione della Difesa, per renderci conto se effettivamente il controesame può esaurirsi in una sola udienza oppure dobbiamo

andare al 29. Questo.. Per non citare comunque già da domani altri testi che poi verranno qui...

AVVOCATO CAIAZZA - Solo Conversano, Pubblico Ministero...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, penso che per quella settimana basti così. Se non riusciamo, lo faremo il 29, completeremo l'esame il 29.

P.M. G. CANNARILE - Allora citiamo per l'udienza di martedì 26 i quattro testi indicati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questi quattro: Balice, Conversano, Corvo e De Francesco.

AVVOCATO VESCO - Presidente, io per il 26 non ci sarò per l'udienza della Corte d'Assise, perché sono a Roma in Cassazione. Però conterei di fare il controesame, per il 29, ai testi il dottore Balice, il Dottor Conversano, Corvo. La mia preghiera è quella di riservare poi il controesame all'udienza del 29.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però così devono venire due volte i testimoni!

AVVOCATO VESCO - Comunque calcoli che è un'udienza abbastanza impegnata così, perché sono quattro consulenti tecnici!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo differire il controesame? Non lo so!

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, le chiedo scusa: guardi che Conversano sarà un esame enormemente impegnativo. Anche il dottor Argentino...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora Conversano lo vogliamo citare direttamente al 29?

AVVOCATO BADESCHI - Il 29 io avevo rappresentato l'impedimento dell'Avvocato Centonze...

AVVOCATO VESCO - Facciamo il contrario, Conversano il 26.

P.M. M. BUCCOLIERO - Noi li citiamo tutti e quattro, tanto sono di Taranto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Li citiamo tutti e quattro. Lei è interessato al controesame di Balice, a quanto ho capito?

AVVOCATO VESCO - Al dottore Balice, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Magari lo sentiremo per ultimo,

sicuramente sarà...

AVVOCATO VESCO - Possibile! Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sarà sicuramente, probabilmente sentito proprio all'udienza del 29.

AVVOCATO BADESCHI - Presidente, volevo solo ribadire che l'Avvocato Centonze è interessato a controesaminare Conversano, e non ci sarà il 29 perché impegnato in una discussione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il 26 abbiamo detto!

AVVOCATO BADESCHI - No, siccome si sono sovrapposte...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, scusi. Iniziamo con Conversano il 26, se per il Pubblico Ministero non ci sono... O volete iniziare da qualche altro teste? O qualche altro teste, diciamo, che si presume più breve e poi passare a Conversano?

P.M. M. BUCCOLIERO - Se c'è problema per le Difese, sentiamo Conversano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sentiamo Conversano il 26. Allora l'udienza è aggiornata a martedì 26 settembre. Grazie e buonasera.

